DCCCLVII SEDUTA

VENERDÌ 18 LUGLIO 1952

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente BERTONE

INDICE

Disegni e proposte di legge:

(Trasmissione) . . . . . *Pag.* 35418

(Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti e di Commissione speciale) . . 35418

Disegno di legge: « Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione » (1065-*B*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PANETTI 35428
RIZZO Giambattista 35429
MASTINO 35430
GENCO 35432
CORBELLINI, *relatore* 35432
MALVESTITI, *Ministro dei trasporti* 35433, 35454
FALCK 35433

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Discussione)

CONCI 35423
LAMBERTI 35423
MACRELLI 35423
TERRACINI 35424
CINGOLANI 35424
PERTINI 35424
TONELLO 35424
VENDITTI 35424
FILIPPINI 35425
MASTINO 35425, 35428
PERSICO 35425, 35427

Interrogazione urgente (Svolgimento):

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 35420
LUSSU 35421

Interrogazioni (Annunzio di risposte scritte) *Pag.* 36419

Relazione (Presentazione) 35418, 35422

Sul processo verbale:

TERRACINI 35414
ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 35415
CINGOLANI 35415
TUPINI 35416
DE LUCA 35416
BISORI 35417
GHIDINI 35418
FILIPPINI 35418

ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni:

ALLEGATO 35441
BERLINGUER 35441
RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* . . 35441, 35442, 35444, 35448, 35450, 35451
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* . . . 35441, 35451, 35452, 35453, 35454, 35455, 35456
BRASCHI 35442, 35443
TAMBRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 35443, 35456
FANFANI, *Ministro dell'agricoltura* . . . 35443
CARON 35444
CARRARA 35444
PACCIARDI, *Ministro per la difesa* . . 35444, 35457
CASO 53445
SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione* . 36445, 35446, 35447, 35449, 35450, 35457
DI GIOVANNI 35446

FALCK 35446
AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio* 35446, 35459

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

FILIPPINI . . . . . *Pag.* 35446
FIORE 35447
GASPAROTTO 35447
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 35448, 35449, 35457
GHIDETTI 45448
LOCATELLI 35448, 35449
LUCIFERO 35449
MANCINELLI 35450
MILILLO 35450
MUSOLINO 35451, 35452
CAMPILLI, *Ministro dell'Industria e commercio* 35452
PISCITELLI 35452, 35453, 35454
RIZZO Giambattista 35456
TAMBURRANO (LANZETTA) 35456
MALVESTITI, *Ministro dei trasporti* . . . 35456
TIGNINO 35457
ZELIOLI 35457, 35468
TOSATO, *Sottosegretario di Stato di grazia e giustizia* 35458
ZIINO 35459

La seduta è aperta alle ore 11,30.

Sul processo verbale.

BISORI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare sul processo verbale il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, ho chiesto di parlare sul processo verbale perchè ritengo utile, anzi doveroso, fare sì che questa Assemblea conosca sempre con molta precisione i motivi che hanno concorso a determinare lo sviluppo dei suoi lavori. Più che mai utile e doveroso è poi il chiarire l'episodio verificatosi alla chiusura della seduta di ieri, il quale nel processo verbale, come di necessità, è accennato solo in breve riassunto. D'altra parte di esso si parla nei corridoi, che, pure essendo una appendice necessaria di ogni Parlamento, non devono servire a coprire le cose, ma se mai a chiarirle per mandarle, inequivocabili, fuori del Parlamento, nel Paese.

D'altra parte la trasmissione serale del giornale radio si è ben guardata ieri dal fare il più piccolo accenno all'episodio in causa. A maggior ragione occorre dunque che io, non in servizio dei radio ascoltatori, ma dei nostri colleghi, che non furono presenti all'episodio, dedichi a questo brevi minuti.

Come si ricorda, ieri sera, in fine di seduta, io proposi di porre all'ordine del giorno della seduta odierna e con procedura di urgenza la legge sul *referendum*, il cui testo, per sollecitazione particolare del nostro illustre Presidente, era stato ieri mattina trasmesso al Senato dalla Camera dei deputati. La mia proposta non mirava a ingaggiare una battaglia politica in questo margine ultimo dei nostri lavori pre-feriali; non tendeva a provocare una maggiore acrimonia fra di noi, proprio nel momento in cui ci accingevamo a partire per le nostre ferie. Il mio scopo era per l'appunto il contrario. Io speravo che si potesse chiudere questa sessione di lavori con una manifestazione di unanimità dell'Assemblea, resa più espressiva perchè creata nei confronti di una legge fondamentale per la vita democratica della Nazione Infatti prima di formulare la mia proposta — ed è su questo punto che richiamo l'attenzione di tutti i colleghi presenti — mi ero dato cura che precisi impegni venissero assunti dalle due parti contrapposte del Senato. E l'accordo era stato che di qui si presentasse la richiesta e di là si dichiarasse di accoglierla. Questo era l'impegno.

Ora non è a dire quale sia stata la nostra sorpresa allorquando constatammo come esso venisse non dico denunciato, ma freddamente violato. La denuncia di un impegno è prevista, infatti, come cosa lecita, non solo nei rapporti internazionali ma anche nei rapporti di politica interna. Ma allo stesso modo che si levano giusti lamenti allorchè un trattato fra Stati viene stracciato senza che se ne sia fatta la denuncia, giustamente si può protestare quando analogamente ci si conduce nel campo interno. Ciò è avvenuto ieri sera: senza denuncia, e, peggio, senza darne contezza, per correttezza, più in alto, dove bene si sapeva come si fosse voluto quell'intesa, questa fu violata. Onorevole Presidente, si dice sempre che almeno nei Parlamenti dovrebbe regnare la legge del *fair play*, senza la quale sarebbe impossibile ogni loro attività proficua e feconda. Temo veramente che qui si sia ormai decisa la rinuncia definitiva a tale legge di cortesia e di correttezza, e si voglia dare ai lavori del Se-

nato il carattere di una successione di piccoli e grandi agguati, di maggiori o minori colpi mancini. Noi pensavamo che, quanto meno in quest'Aula, la parola data fosse parola osservata; ancora più: che, la parola fosse sempre parola d'onore, anche quando all'onore non si è fatto richiamo esplicito nei colloqui e negli accordi. Ora, abbiamo ieri sera constatato che, perfino nei confronti di una questione che investiva una legge costituzionale, la prima che il Parlamento avrebbe dato al popolo italiano, questa concezione di lealtà è venuta meno, nella forma e nella sostanza.

Vi sono dei campi di attività, anche in quello parlamentare, nei quali sarebbe bello che non vi fossero mai nè vinti nè vincitori. Ad esempio il campo della lealtà e della sincerità. Ma poichè così non è, noi, onorevole Presidente, saremo sempre gli sconfitti in questo campo, perchè noi osserveremo sempre lealmente i nostri impegni. Ciò non significa che li assumiamo leggermente; ma bensì che, una volta assunti, li osserviamo sempre. D'altronde non credo che i vincitori in queste prove siano da invidiarsi. Noi, vinti, abbiamo per noi la gioia della nostra dignità intatta, che appunto ci permette di parlare con fierezza della nostra sconfitta. Il Senato deve essere a conoscenza di questi fatti ed anche dei loro precedenti. Da ieri mattina, quando il Presidente della 1ª Commissione, senatore Tupini, per disposizione del Presidente del Senato, formulò una proposta intesa a facilitare l'approvazione rapida della legge sul *referendum* (e cioè ad avviare la soluzione che ieri sera fu fatta naufragare dal Gruppo democristiano), a ieri pomeriggio quando, attraverso la mediazione dell'onorevole Tupini, il presidente del Gruppo democristiano, senatore Cingolani, accedette all'accordo, da ieri mattina a ieri sera fu tutta una ambiguità di parole e di gesti. Mentre i maggiori esponenti del Partito governativo concludevano l'accordo, altri senatori della maggioranza manovravano per impedirne l'osservanza. Noi non abbiamo esperienza in simili manovre, forse perchè da poco tempo abbiamo l'onore di sedere in questa Assemblea. Ma non invidiamo affatto l'esperienza dei nostri colleghi.

Sebbene io tema che la brutta giornata di ieri lasci uno strascico non facile a cancellare, auspico che alla ripresa dei lavori, alla fine di settembre, la legge sul *referendum* venga iscritta come primo punto all'ordine del giorno della prima seduta. Vedremo allora se le esigenze di più approfonditi studi, di riesami, di nuove analisi e di rinnovate sintesi, che ieri con tanta prosopopea vennero pretestate per nascondere lo scopo reale perseguito dalla maggioranza nella sua opposizione all'approvazione di una legge costituzionale, avranno modo di sostanziarsi. L'appuntamento non è lontano, onorevoli colleghi. Vi ci ritroveremo, ed otterremo una dimostrazione ulteriore del valore che voi date alla legge del reciproco rispetto alla quale noi ci inchiniamo. (*Vivissimi applausi dalla sinistra*).

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero dichiarare che ero perfettamente all'oscuro delle trattative e degli accordi presi tra i vari Gruppi.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Onorevoli colleghi, io non voglio drammatizzare, nè apprestare delle scuse infantili. Quello che sto per dire è la verità, la quale è tanto più difficilmente credibile quanto più può apparire semplicemente ingenua. Non mi si crederà forse se io dico, come dissi del resto ieri in quella conversazione con taluni dell'altra parte, che io, impegnato negli affari generali del Gruppo e in preparazione delle costituzioni delle Commissioni, non avevo seguìto i lavori della 1ª Commissione; tanto non li avevo seguìti che quando, entrato in Aula, fui interpellato su quel che pensavo del *referendum*, non della discussione della mattina che ignoravo, dissi che il *referendum* mi piaceva assai e che esso è anche nel programma della Democrazia cristiana del 1901, senza conoscere nulla di quello che era accaduto. Dopo ho avuto un colloquio col presidente Tupini e col senatore Terracini. A me pareva non ci fossero difficoltà, non conoscendo le discussioni che avevano avuto luogo nella 1ª Commissione. Nel pomeriggio io sono stato in seduta di direttorio del mio Gruppo per lo scrutinio dei candidati da votarsi oggi per l'organizzazione del Piano Schuman e sono stato

chiamato in Aula nel momento in cui l'onorevole Terracini domandava la parola. La discussione si è limitata all'intervento dell'onorevole Terracini ed ha preso poi la parola solo il senatore Carelli. Ad una affermazione politica del senatore Terracini ha risposto a nome del Governo il Guardasigilli. La questione era diventata in tal modo strettamente politica, e il rifiuto in seguito alla discussione politica è diventato rifiuto di ordine politico che non ha niente a che fare con la sostanza. Ciò non toglie che noi non mancheremo all'appuntamento dell'onorevole Terracini non per *fair play*, ma perchè riteniamo quella legge estremamente importante, e poichè riteniamo da parte nostra che sarebbe stata una cosa da potercene vantare davanti al Paese l'approvazione di questa legge costituzionale. Non è colpa di nessuno o di tutti se il tumulto dei lavori del Parlamento e del Governo in questi ultimi tempi ha reso così tardiva la trasmissione al nostro ramo delle modificazioni apportate alla legge dall'altro ramo del Parlamento.

Stia tranquillo onorevole Terracini, non si è voluto fare nessun sabotaggio; si è voluto dar prova invece di maturità, riconfermando la fede in questa legge costituzionale, e credo di poter interpretare il pensiero di tutti ripetendo all'onorevole Terracini che saremo presenti all'appuntamento.

Io posso aver parlato in buona fede per non completa conoscenza dell'argomento. Voi che mi conoscete potete credermi. Comunque noi saremo qui al nostro compito coscientemente alla ripresa dei lavori parlamentari, non opponendoci affatto a che il primo numero all'ordine del giorno alla ripresa sia destinato a tale legge. (*Applausi*).

TUPINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. Coerentemente con il mio atteggiamento personale in sede di Commissione e con la dichiarazione che ho avuto l'onore di fare ieri al Senato, io devo ancora una volta dichiarare che la Commissione è a disposizione del Senato nel momento in cui il Senato deciderà di affrontare l'esame e la discussione del disegno di legge sul *referendum*.

Voci dalla sinistra. Domani!

TUPINI. Ho detto quando il Senato deciderà. Da parte nostra, da parte della Commissione, tutto sarà fatto per venire incontro alla volontà del Senato.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Io mi sono trovato nella situazione, che dirò fra pochi minuti, per un puro caso. Anche se le insinuazioni che sono state fatte nei miei riguardi, dato il mio carattere e la mia lealtà, non mi toccano (*proteste dalla sinistra*), ho il diritto di dire quello che in coscienza ritengo di dover dire.

Ieri mattina la segretaria del Gruppo democratico cristiano mi ha fatto presente, nella mia qualità di vice-presidente del Gruppo — dato che l'onorevole Cingolani non c'era — che alla 1ª Commissione mancava il senatore Bisori, il quale era impedito ad intervenire alla riunione.

TERRACINI. Era presente in Senato!

DE LUCA. Non consento che si contestino i fatti che sto esponendo (*proteste vivissime dalla sinistra*) ... anche se questi fatti smentiscono le vostre insinuazioni.

A termini del Regolamento, ritenni che fosse il caso di sostituire con un altro membro di diversa Commissione il senatore Bisori mancante e, stante l'imminenza della votazione sul disegno di legge per l'Italia redenta, la segretaria del Gruppo mi chiese se avevo difficoltà ad andare io nella prima Commissione, poichè in quel momento non c'era nessun altro disponibile. Io accettai e presentai la mia lettera di richiesta, mettendomi perfettamente in regola tanto in fatto quanto in diritto (*commenti e proteste dalla sinistra*). Così, nella mia qualità di sostituto del senatore Bisori, ho partecipato alla votazione del disegno di legge sull'Italia redenta, e con questo si esauriva il mio mandato specifico.

Senonchè, a termini del Regolamento del Senato, io, come membro di diversa Commissione potevo assistere e partecipare alla discussione dei successivi argomenti. Senonchè il senatore Tupini, con mia meraviglia, perchè io non ne sapevo letteralmente niente, e non risultava dall'ordine del giorno, accennò alla possibilità che prima delle ferie si potesse riprendere in esame il disegno di legge sul *referendum*, che la mattina stessa era tornato dalla Camera con alcune modificazioni.

Il senatore Terracini intervenne in appoggio alla sua tesi ...

TERRACINI. Alla proposta del Presidente della Commissione, contro la quale lei ha parlato!

DE LUCA. La proposta del Presidente della Commissione non fu mai una proposta formale. (*Proteste dalla sinistra*).

TERRACINI. Fu una proposta sostanziale!

DE LUCA. Il Presidente della Commissione disse che c'era la possibilità di prendere in esame il disegno di legge in questo scorcio di tempo, prima delle ferie, a termini del Regolamento, e domandò alla Commissione se lo riteneva opportuno. L'onorevole Terracini fu di parere favorevole ed io contrario: egli era nel suo diritto, io nel mio.

TERRACINI. No, lei non era nel suo diritto, perchè non aveva più titolo a parlare, a norma dell'articolo 18 del Regolamento.

DE LUCA. Mi fa meraviglia da parte sua: io non potevo votare, ma potevo parlare, era un mio preciso diritto. (*Approvazioni dal centro e dalla destra*). D'altro canto, mentre stavo facendo presente la mia opposizione, arrivò il senatore Bisori ed io (*interruzione del senatore Berlinguer, vivaci commenti dalla sinistra*) me ne sono andato. Se tutto questo è vero, come è vero, io rivendico a me stesso il diritto sacrosanto di avere agito come ho agito e nessuno mi può censurare!

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Ho sentito ripetutamente fare il mio nome durante le interruzioni. E già nel suo discorso il senatore Terracini ha parlato di « minori componenti del Gruppo democristiano » che, se ho ben capito, facevano qualcosa di diverso, fin da ieri mattina, da quel che stabiliva un accordo che sarebbe stato preso dai dirigenti del Gruppo.

TERRACINI. Erano le disposizioni del Presidente del Senato!

DE LUCA. Io non le conoscevo. (*Vivaci commenti dalla sinistra*).

BISORI. Siccome non intendo apparire come personaggio in questo piccolo e ridicolo romanzo giallo che si sta imbastendo (*vivaci commenti dalla sinistra*) ... desidero precisare, com'è mio diritto, quale fu il mio contegno di ieri mattina.

Io partecipavo alla riunione della prima Commissione. Dovei ad un certo punto assentarmi perchè (come dichiarai al Presidente ed ai colleghi) presso la Commissione di giustizia (come può testimoniare il Presidente di quella Commissione) si stava discutendo — dopo 12 mesi dalla presentazione — un mio disegno di legge sulle ferie agli avvocati, disegno che è tuttora insabbiato: avevo quindi assoluta necessità di lasciare la riunione della 1ª Commissione per andare alla Commissione di giustizia a sostenere il mio disegno di legge. Quindi niente di preordinato, niente di sospettabile nel mio uscire dalla 1ª Commissione. (*Interruzioni dalla sinistra*).

Esaurito l'argomento che la Commissione di giustizia discuteva, tornai alla 1ª Commissione, ignaro di qualsiasi accordo tra capi gruppo o di altro. Sentii che si parlava della possibilità o meno di discutere subito gli emendamenti alla legge sul *referendum*, che ancora non era stata comunicata al Senato dopo che la Camera vi aveva apportati quegli emendamenti. Dissi che a mio avviso non era possibile, per Regolamento, che la 1ª Commissione — prima ancora di essere investita dalla Presidenza, nelle forme regolamentari, della legge che la Camera rimandava — potesse, proprio ieri mattina, esaminare quella legge. E lo dissi, io credo, con perfetta aderenza a quella che è la volontà del Regolamento, espressa dalla sua lettera e indubitabile nel suo spirito.

Dopo aver riferito tutto questo, non ho che da meravigliarmi dello zelo con cui il Gruppo comunista, che è stato contrario al *referendum* in sede di Costituente, si preoccupa oggi, per amore del *referendum*, di fare approvare precipitosamente quegli emendamenti senza che il Senato abbia modo di approfondirne convenientemente l'esame.

Si parlò ieri sera di « disonore », pel Senato, se avesse rinviato l'esame di quegli emendamenti. Io dico — dopo che tante volte abbiamo rivendicato al Senato il diritto di non piegarsi ad occhi chiusi ai deliberati della Camera — che sarebbe — questa volta — autolesionismo, masochismo, approvare, in una legge costituzionale, emendamenti apportati dalla Camera senza che la 1ª Commissione ed il Senato pos-

sano approfondire convenientemente il senso di quegli emendamenti. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

GHIDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHIDINI. Trattengo solo per un attimo l'attenzione del Senato anche perchè, trattandosi di una questione di carattere personale, certamente non può interessare molto i colleghi. Mi è stato riferito che alcuni giornali hanno pubblicato che io e il senatore Momigliano abbiamo votato contro la proposta del senatore Terracini. La verità è un'altra. Eravamo presenti del mio Gruppo il senatore Momigliano, il senatore Beltrand ed io e abbiamo votato a favore della proposta del senatore Terracini. Debbo dire che ignoravo completamente che vi fossero stati accordi, intese, promesse da una parte o dall'altra; ho votato come ho votato, perchè nella mia liberissima coscienza ritenni che la proposta Terracini fosse opportuna e giusta. (*Applausi dalla sinistra*).

FILIPPINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPINI. Avrei dovuto dire le medesime cose dette testè dal collega Ghidini; aggiungo che non ero presente ieri sera al momento della votazione, ma se fossi stato presente mi sarei unito agli altri colleghi del mio Gruppo per votare la proposta del senatore Terracini, in quanto noi liberamente e senza attendere l'ordine di nessuna scuderia, riteniamo che il *referendum* sia alla base di ogni ordinamento democratico e repubblicano. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare il processo verbale si intende approvato.

Trasmissione di proposta e di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso la seguente proposta di legge e i seguenti disegni di legge:

« Proroga della durata delle occupazioni di immobili privati, ad uso di alloggio, disposto a favore dei senza tetto, in forza del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, numero 305, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 » (2509), d'iniziativa dei deputati Perlingieri ed altri;

« Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina » (2510);

« Delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa per l'emanazione di nuove norme sulle imposte sul bollo e sulla pubblicità » (2511).

Questa proposta e questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e assegnati alle Commissioni competenti.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Varriale ha presentato, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), la relazione sulla proposta di legge, d'iniziativa del senatore Scoccimarro ed altri: « Norme per la riparazione degli errori giudiziari, in attuazione dell'articolo 24, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana » (686).

Questa relazione sarà stampata e distribuita e la relativa proposta di legge sarà inscritta all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Deferimento di disegni e di proposte di legge all'approvazione di Commissioni permanenti e di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nella seduta di ieri, comunico al Senato che, avvalendomi della facoltà conferitami dall'articolo 26 del Regolamento, ho deferito alle rispettive Commissioni competenti già da me indicate nella suddetta seduta, non solo per l'esame, ma anche per l'approvazione, i seguenti disegni di legge e le seguenti proposte di legge:

4ª Commissione permanente (Difesa), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), e della 7ª Commissione per-

manente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Assegnazione straordinaria di 26 milioni per il completamento del Tempio Ossario per i caduti di Marzabotto » (2478) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Aumento da lire 300 milioni a lire 400 milioni del fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli » (2479) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Ammissione dei laureati e diplomati ciechi a concorsi per cattedre di materie che non comportano correzione di elaborati scritti, ed estensione ad essi concorrenti delle norme preferenziali di cui al decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive » (2475), di iniziativa del senatore Varriale;

Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente:

« Ratifica dei decreti legislativi 16 settembre 1946, n. 163, concernente norme per l'aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero sulla esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari; 16 settembre 1946, n. 164, concernente l'aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale del commercio estero sulla esportazione del riso nazionale; 16 settembre 1946, n. 165, concernente l'aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale del commercio estero sulla esportazione del vino » (2480) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 871, concernente la istituzione dell'Ente " Parco nazionale Gran Paradiso ", con sede in Torino » (2481) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 7 marzo 1948, n. 1472, concernente provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati e invalidi della guerra 1940-44 » (2482) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 441, concernente l'autorizzazione al Ministro per il tesoro a stipulare con la Banca d'Italia una convenzione per l'esecuzione dell'Accordo monetario, in data 24 gennaio 1946, fra il Governo italiano ed il Governo alleato » (2483) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 562, concernente l'autorizzazione alla Direzione generale degli Istituti di previdenza a concedere un mutuo di lire 300 milioni all'Ente autonomo Fiera del Levante » (2484) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 883, concernente modificazioni ai servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza » (2485) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i Ministri competenti hanno inviato risposta scritta ad interrogazioni dei senatori: Allegato (2320), Berlinguer (2172), Braschi (2178-2241-2316), Caron (2321), Carrara (2280), Caso (2302), Di Giovanni (2346), Falck (2287), Filippini (2252), Fiore (2323), Gasparotto (2271-2281), Ghidetti (2331), Locatelli (2295-2296), Lucifero (2314), Mancinelli (2318), Milillo (2319-2337), Musolino (2291-2342), Piscitelli (2304-2305-2306-2307-2308-2310-2311), Rizzo Giambattista (2294), Tamburrano (Lanzetta) (2272), Tignino (2301-2317), Zelioli (2171-2290), Ziino (2300).

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Svolgimento di interrogazione urgente.

PRESIDENTE. Avverto che il Sottosegretario di Stato per l'interno si è dichiarato pronto a rispondere ora alla interrogazione presentata, con carattere di urgenza nella seduta dell'11 u. s. dai senatori Lussu e Cassitta sulle aggressioni brigantesche recentemente avvenute in Sardegna.

Se non vi sono osservazioni, si procederà quindi allo svolgimento di questa interrogazione. Se ne dia lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

« Al Ministro dell'interno: sulle aggressioni brigantesche recentemente avvenute nei dintorni di Silius (Cagliari), di Orune (Nuoro), di Olbia (Sassari) e di Cavoi (Nuoro), le ultime di una serie ininterrotta di fatti criminali che rendono pericolosa la viabilita in Sardegna. Esse dimostrano non una diminuzione ma un aumento della criminalità rurale che estende alle due provincie di Cagliari e di Sassari i fatti gravi che finora erano limitati alla provincia di Nuoro, e che non si spiegano solo con la crescente miseria nelle campagne ma che sono in rapporto diretto con l'attuale organizzazione di polizia la quale è concentrata perennemente e con grandi mezzi nei maggiori centri cittadini a scopo politico, a detrimento della polizia rurale che, sprovvista di mezzi adeguati, non è oggettivamente in grado di far fronte al controllo delle strade. Chiedo di conoscere se non ritenga obbligatorio mutare il sistema della organizzazione esistente e far sì che cessi una situazione sempre più allarmante, indegna di un Paese civile » (2117-*Urgenza*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Questa materia ha già fatto oggetto, otto giorni fa, di altre interrogazioni da parte dei senatori Oggiano e Mastino ed in quell'occasione ho avuto modo di far comprendere come, pur trattandosi di fatti di una certa gravità, l'allarme manifestato sembrasse eccessivo, ed io mi auguro che sia così, perchè anche i fatti successivi dimostrano che non c'è una situazione così straordinaria che giustifichi il tenore delle interrogazioni presentate. Assicuro anche questa volta che il Ministero ha sempre seguìto con particolare cura le manifestazioni criminose che si verificano in Sardegna; ma è opportuno subito rilevare che quelle più gravi non sono specifiche alla Sardegna, poichè purtroppo anche in Alta Italia e nell'Italia meridionale, assalti a corriere sono recentemente avvenuti. Il Ministero ha sollecitato i dipendenti organi di polizia, specie in occasione di reati di una certa entità, di intensificare al massimo l'attività per l'attuazione di un più ampio ed organico piano di speciali servizi di prevenzione e repressione. In Sardegna è stato destinato un ispettore generale di pubblica sicurezza col compito specifico di coordinare l'azione delle singole provincie. Aggiungo ancora che sono state istituite altre quattro taglie, per due milioni e mezzo, per agevolare la cattura dei responsabili delle rapine sulla statale Macomer-Nuoro. Nel quadro di tali misure è stato così già possibile ai locali organi di polizia di iniziare, tra difficoltà che sono state anche opposte dalla omertà da parte della popolazione di qualche villaggio, di iniziare tutti quei tempestivi e rigorosi accertamenti attraverso i quali è stata conseguita, come fu pubblicato, l'identificazione di ben quattro autori di rapine. Le complesse indagini sono tuttora in pieno sviluppo e vengono esperite sotto la direzione dell'ispettore generale predetto, che fu inviato sul posto con il compito di imprimere alle indagini il massimo impulso e sviluppo. È stato perciò riesaminato il dispositivo di sicurezza allo scopo di imprimere allo stesso maggiore dinamismo ed elasticità; e se non mi è dato entrare in particolari per ragioni evidenti, posso peraltro assicurare che particolare cura è stata data al sistema delle comunicazioni tra i diversi centri ed i reparti, in modo da garantire la vigilanza di ogni zona. Posso pure aggiungere che è stato accresciuto il numero degli agenti di polizia, e dei carabinieri con un coordinamento perfetto e sicuro tra l'una e l'altra specialità. È per altro da notare che i delitti più gravi, e cioè gli omicidî, sono quasi tutti dipendenti da ragioni di vendetta personale, e di fronte alle vendette personali (ed in ciò converrà anche l'onorevole Lussu) nessuna azione di prevenzione può avere effetto proficuo, perchè chi vuole vendicarsi sa trovare il momento ed il luogo per commettere il suo delitto, senza possibilità di controllo preventivo da parte dell'autorità.

Del resto, anche dalle statistiche relative agli ultimi semestri 1951-1952, si può dedurre che vi è una qualche discesa nel numero dei reati più gravi.

In particolare, i dati relativi alle aggressioni verificatesi in Sardegna nel primo semestre di

questo anno, posti in confronto con quelli dei due semestri del 1951 dànno questi risultati:

Provincia di Cagliari: 1° semestre 1951, n. 14; 2° semestre 1951, n. 18; 1° semestre 1952, n. 14.

Provincia di Sassari: 1° semestre 1951, n. 14; 2° semestre 1951, n. 11; 1° semestre 1952, n. 9.

Provincia di Nuovo: 1° semestre 1951, n. 12, 2° semestre 1951, n. 16; 1° semestre 1952, n. 13.

Ancora troppe aggressioni si dirà; siamo d'accordo, ma è da considerare che coi nuovi dispostivi questa ricorrenza possa essere stroncata.

In relazione poi alle lagnanze dell'interrogante circa il ritardo, la lentezza, l'insufficienza dell'opera del Governo, posso assicurare che i problemi della sicurezza della provincia di Nuoro in ispecie, e di tutte le provincie della Sardegna in generale sono in primo piano. Potrei dire che non vi è giorno in cui non vi siano interventi delle autorità locali e di quelle centrali in stretta concomitanza di azione, per ottenere il perfezionamento dei dispositivi e per l'assunzione di tutte quelle misure dirette all'esplicazione totalitaria di questa opera di prevenzione e di repressione.

Per quanto riguarda gli omicidi si aggiunge che i due più efferati e cioè quello commesso in danno di Floris Gabriele consumato il 3 corrente in territorio di Cagliari, e l'altro in persona di Pace Calcedonio, avvenuto l'11 corrente in provincia di Sassari, sono stati rapidamente già scoperti ed assicurati alla giustizia gli autori. Questo è un dato di fatto non privo di importanza, in quanto dimostra la celerità con cui si è provveduto.

Per il secondo punto dell'interrogazione relativo alla pretesa concentrazione delle forze di polizia nei maggiori centri urbani a scopo politico (lei, onorevole Lussu, scrive anche un po' forte come parla forte) debbo osservare che questa affermazione è manifestamente infondata; invero le condizioni della sicurezza pubblica della Sardegna hanno sempre costituito oggetto di massimo interessamento ed e quindi conseguenziale a questo stato di cose che l'autorità sia stata costretta ad aumentare colà le forze di polizia; anzi ciò è anche avvenuto in dipendenza dei solleciti e delle insistenze anche dei parlamentari sardi. Come già ho rilevato, l'attuale dispositivo è continuamente oggetto di studio e l'ispettore generale di pubblica sicurezza Messana inviato sul luogo sta provvedendo con l'attuale comandante dei carabinieri e gli organi locali a tutti i rimaneggiamenti reputati più idonei allo scopo; ed ho motivo di ritenere che con le misure in corso la situazione abbia a normalizzarsi.

La richiesta di provvidenze, formulata nell'interrogazione, è stata superata dalla vigile cura del Ministero che nel quadro generale delle misure adottate per l'assidua ed intensa vigilanza dell'intero territorio dell'isola ha considerato, tra quelle di più immediata attuazione, la repressione dei crimini di data più recente per i quali sono in corso accurate investigazioni.

Di fronte a queste dichiarazioni che hanno il loro conforto nelle misure prese, l'onorevole Lussu vorrà riconoscere che il Governo nulla ha lasciato di intentato per consolidare nell'Isola la sicurezza. Esso ben conosce l'importanza del problema cui dedica ogni cura ed è quindi necessario che gli interventi non siano solo di vieta critica (e tale non è peraltro quello dell'onorevole Lussu), ma di collaborazione all'opera del Governo; e tale collaborazione si attende anche e soprattutto da parte della popolazione delle località più infeste, che debbono aver maggiore fiducia nello Stato e nell'azione delle forze di polizia tese con fermezza alla prevenzione e repressione dei reati. Solo così quella terra generosa potrà pervenire a quello stato di sicurezza cui ha diritto e che il Governo intende ad ogni costo darle. (*Approvazioni dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lussu per dichiarare se è soddisfatto.

LUSSU. Onorevoli colleghi, debbo ringraziare l'onorevole Sottosegretario delle risposte dettagliate che ha voluto dare a questa nostra interrogazione. Ma nell'insieme e nelle conclusioni, non posso dichiararmi soddisfatto. E devo dire — faccio appello alla testimonianza del Senato, alla Presidenza — che io intervengo eccezionalmente su fatti che riguardano questioni di dettaglio, piccole questioni isolate nella Sardegna. Credo che in un anno di attività parlamentare ho svolto una sola interro-

gazione sull'Isola. Questa quindi non è un'abitudine alla critica, alla polemica, cioè una posizione preconcetta di opposizione politica. È realmente il risultato di una serie di fatti che ci preoccupano seriamente; preoccupano me e tutti i rappresentanti politici dell'Isola, perchè questi non sono delitti abituali che avvengono d'altronde in tutte le regioni d'Italia. Questi sono fatti che assumono una caratteristica pericolosa perchè si ripetono senza interruzioni e la gran parte rimane impunita, sicchè le strade in Sardegna non sono sicure.

Abbiamo notizia di alcuni amici residenti all'estero (Francia, Svizzera, ecc.) che si rifiutano di venire in Sardegna perchè le strade sono malsicure. Credo che il Governo per primo riconosca legittima questa nostra preoccupazione, perchè il nostro allarme risponde alla realtà di un pericolo, di una minaccia obiettivamente in atto.

Devo dire che il Governo potrebbe fare di più attraverso una più intelligente organizzazione e distribuzione di polizia in Sardegna. Percorro regolarmente la Sardegna in automobile dal sud al nord e non trovo mai sulle strade principali e meno ancora nelle secondarie un servizio di pubblica sicurezza che appaia una garanzia al viaggiatore; mentre trovo nelle città di Cagliari, Sassari, Nuoro, Carbonia, Iglesias uno spiegamento di polizia realmente superiore alle esigenze richieste dall'ordine pubblico in queste città.

A me pare che se ci fosse una maggior distribuzione della polizia, con criteri tecnici e non politici, le strade in Sardegna sarebbero alquanto più sicure. È di gran sollievo la notizia che il Sottosegretario ci dà dell'arrivo in Sardegna di un Ispettore generale della pubblica sicurezza.

Se le mie notizie sono esatte l'Ispettore generale di pubbilca sicurezza è in Sardegna, mi pare, da due mesi o qualcosa di più; ma i delitti che ho denunciato in questa interrogazione sono successivi. Non sono così ingenuo da pretendere che l'Ispettore generale appena arrivato o in 15 giorni dia un altro andamento alla organizzazione della polizia ed alla sua attività. Peraltro fino a questo momento mi pare che l'attività organizzatrice e coordinatrice dell'Ispettore generale di pubblica sicurezza non abbia dato risultati soddisfacenti.

La nostra preoccupazione di rappresentanti isolani è questa: mentre prima le aggressioni su strada (per cui *autopulmann* e vetture private vengono fermate e svaligiate) erano limitate alla provincia di Nuoro, che aveva questo leggiadro privilegio, adesso si sono estese alla provincia di Cagliari e, dalle ultime notizie avute, anche in provincia di Sassari. Quindi non si ritorna indietro in materia di crimini ma si va più avanti. Riconosciamo che ci può essere una diminuizione nei delitti gravi, diminuzione citata dal Sottosegretario, ma non ce ne è per le aggressioni su strada: anzi c'è un aumento certo, per cui ogni furfante in Sardegna il quale voglia scendere sulla strada maestra armato di un fucile e svaligiare i passanti, è sicuro di poterlo fare con successo. Questo è il pericolo che noi temiamo; quindi il nostro allarme è legittimo.

Ci auguriamo che il Governo, messe da parte le sue preoccupazioni di carattere politico nell'Isola, migliori l'organizzazione della Polizia, nella zona rurale, tendente a sopprimere questi delitti, che sono veramente indegni, come noi ci permettiamo di dire nella nostra interrogazione, di un paese non dico civile, ma che aspira a diventare civile.

Presentazione di relazione.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) sulla proposta di legge costituzionale, di iniziativa dei deputati Leone, Tesauro ed altri: « Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale » (2472).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Persico della presentazione della predetta relazione, che sarà stampata e distribuita. Il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Discussione di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

CONCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCI. Non intendo affatto infliggere al Senato un discorso mentre io ne ho tenuti fin troppi sull'argomento delle domande di autorizzazione a procedere, nei riguardi delle immunità parlamentari.

Mi limito invece a dichiarare che, per le considerazioni che ho avuto altra volta l'onore di esporre al Senato, intendo, per ragioni di principio, di votare in tutti i casi sottoposti oggi al nostro esame per la concessione della facoltà di procedere. Mi sia consentita tuttavia la osservazione che la negazione della autorizzazione a procedere, eretta a sistema, non può fare sulla nostra gente che una pessima impressione. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Il mio intervento ha anch'esso un carattere generale, come quello del senatore Conci, che mi ha preceduto: si riferisce a tutte le domande di autorizzazione a procedere, per il reato di vilipendio alle istituzioni costituzionali, o, più specificatamente, per il reato di vilipendio al Parlamento.

Dato questo carattere generico, mi asterrò da qualunque considerazione particolare, anche perchè, non essendo un giurista, non intendo assolutamente entrare nel merito delle singole questioni, lasciando ai colleghi giuristi il compito di vedere dove si può configurare il reato di vilipendio e dove esso non si può configurare. Ma in generale vorrei farmi portavoce di un senso di diffuso disagio, che credo esista forse più fuori di quest'Aula, in mezzo al popolo italiano. Ogni qualvolta, attraverso la stampa, si insulta il parlamento italiano e viene richiesta l'autorizzazione a procedere, si fa riferimento da parte dei senatori ad un'antica consuetudine prefascista, per negare tale autorizzazione.

Io mi domando allora se vale la pena di fare delle leggi speciali contro il reato di neo-fascismo, per esempio, come abbiamo fatto recentemente (leggi che aggravano le sanzioni previste contro il reato di vilipendio), se di fatto, attraverso questo atteggiamento di sufficienza, di superiorità, di noncuranza, noi rendiamo inoperanti anche le leggi ordinarie. Domando se è ragionevole che l'istituto delle autorizzazioni a procedere debba servire soltanto a far sì che, a differenza di coloro i quali, offendendo altre istituzioni fondamentali dello Stato, si trovano per ciò stesso di fronte alla macchina della legge che si muove da sè, quelli che vilipendono il Parlamento, in grazia del costante diniego della autorizzazione a procedere, si trovino al coperto da ogni possibile sanzione da parte della legge.

Per questo motivo, io mi associo a quel che diceva il collega Conci cioè in linea di massima — salvo che non risulti in qualche caso particolare il reato di vilipendio — io voterò per le autorizzazioni a procedere.

MACRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Onorevoli colleghi, d'accordo con i colleghi che hanno parlato prima di me, io convengo nel chiedere al Senato di decidere contrariamente a quel che propone la Commissione di giustizia. Noi dobbiamo dare l'autorizzazione a procedere.

È ora di finirla con questo sistema di diffamazione continua al Senato ed alle libere istituzioni democratiche (*Applausi dal centro e dalla destra*) che reggono la repubblica italiana. Questa diventa una tolleranza da parte nostra veramente eccessiva. Non difendere la dignità e l'onore del Senato, significa consentire a che si ripetano le parole ed i gesti che costituiscono un'offesa non solo per noi, ma per le istituzioni e per la Repubblica. Quando leggete un articolo come quello di un certo William Semprini, il quale scrive che il Senato della Repubblica è un'accolita di galeotti e di delinquenti, perchè in mezzo a noi per una disposizione speciale della Costituzione sono venuti degli uomini che hanno pagato per la loro fede nella libertà italiana, io dico che abbiamo il diritto e il dovere di insorgere e di chiedere alla Magistratura di agire. Dobbiamo dare l'esempio, non possiamo e non dobbiamo più tollerare questo sistema.

Abbiamo recentemente votato una legge per colpire il sorgere di forze che hanno gettato il nostro Paese nella rovina morale e materiale. Se continuiamo ad avere della tolleranza, daremo la possibilità a queste forze di riprendere la loro azione e soprattutto metteremo la Magistratura in una situazione di imbarazzo.

Chiedo quindi al Senato di voler respingere la proposta della Commissione di giustizia non solo per quel che riguarda il signor William Semprini, ma anche per gli altri, perchè deve aver fatto una certa impressione a voi che proprio oggi al nostro esame non solo siano portate delle autorizzazioni a procedere contro dei colleghi — e discuteremo se sia o no il caso di concedere queste autorizzazioni; certo i colleghi che sono sottoposti ad un procedimento penale ordinariamente sono chiamati in giudizio per reati squisitamente politici e allora neghiamo l'autorizzazione, come è nostra abitudine — ma ci siano cinque autorizzazioni a procedere contro dei cittadini che si sono abbandonati al solito vilipendio verbale e scritto nei confronti delle istituzioni repubblicane: Semprini William per il reato di vilipendio alle istituzioni costituzionali, articolo 290 del Codice penale; Ferretti Emidio, per il reato di vilipendio alle istituzioni costituzionali articolo 290 del Codice penale; Berti Giuseppe, per il reato di vilipendio al Senato e alla Camera dei deputati, articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317; Servello Francesco, per il reato di vilipendio al Senato, articoli 57 e 290 Codice penale, questo ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317; Pignatelli Valerio, per il reato di vilipendio al Parlamento, articolo 290 Codice penale.

Che cosa si chiede di più? Dobbiamo tollerare questo vilipendio sistematico delle istituzioni repubblicane? Chiedo quindi che il Senato respinga le proposte della Commissione e voti tutte e cinque le autorizzazioni a procedere. (*Applausi dal centro*).

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Debbo dichiarare che il Gruppo comunista voterà a favore dell'autorizzazione a procedere per i reati di vilipendio alle istituzioni costituzionali essenzialmente per una ragione di coerenza. Noi abbiamo lungamente discusso e poi approvato una legge che porta come intitolazione: « Provvedimenti contro le attività neofasciste »; ed in essa è specificatamente previsto come reato la diffamazione delle istituzioni repubblicane. Sarebbe tristissimo esempio se il Parlamento, avendo votato una legge che vale per tutti i cittadini, si sottraesse lui stesso al suo imperio. Per ragioni dunque di coerenza, e perchè ritengo sia giunto il momento di assicurare alla dignità dell'Assemblea che in noi si incarna la dovuta tutela, noi voteremo l'autorizzazione a procedere.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Altre volte avevo avuto occasione di protestare in Assemblea per il tono di sufficienza e di disprezzo da parte di alcuni contro i parlamentari. Oggi abbiamo occasione di rivendicare la nostra onorabilità, per cui mi pare che non ci possa essere dubbio nel concedere l'autorizzazione a procedere per i reati di vilipendio alle istituzioni costituzionali.

PERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERTINI. Anche il Gruppo socialista italiano voterà l'autorizzazione a procedere per i reati di vilipendio alle istituzioni costituzionali tenendo presenti i motivi espressi dal senatore Macrelli.

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Onorevoli colleghi, tutte le volte che sono intervenuto nella discussione sulle autorizzazioni a procedere, sono stato sempre favorevole a respingere queste autorizzazioni. Adesso non mi sento di cambiare opinione, anche perchè non sono dell'opinione espressa dal collega Macrelli. Io non manderò mai in galera quelli che gridano: « Piove, Governo ladro »; ho paura che con l'aria che tira si starà a centellinare le nostre parole per potere applicare nei nostri confronti gli articoli del Codice penale. Il cittadino ha anche il diritto di dir male del Parlamento; è preciso il confine tra l'insulto ed il dir male; non bisogna guardare al Parlamento e allo Stato come ad un idolo; no: il cittadino deve avere la coscienza della propria responsabilità anche di fronte allo Stato, di fronte ai cittadini che rappresentano lo Stato, ma non creiamo un ambiente politico nuovo fatto di spionaggio, fatto di eccessi, perchè fino adesso siamo andati avanti con la larghezza del nostro pensiero e non credo ci siano motivi tali per poter cambiare tale principio.

VENDITTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENDITTI. Dichiaro che voterò per l'autorizzazione a procedere. Noi liberali votammo contro la legge relativa alla repressione del

neofascismo, perchè opinammo che quella legge fosse lesiva della libertà. Oggi è ben altro in discussione: e non possiamo consentire la impunità per coloro che oltraggino le istituzioni democratiche del nostro Paese.

FILIPPINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPINI. Il senatore Tonello deve aver parlato a titolo personale. Io sono stato incaricato da alcuni amici del Gruppo a fare diverse dichiarazioni. Noi non vogliamo assumere atteggiamento persecutorio verso chicchessia, ma in questo momento siamo in atteggiamento di difesa contro coloro che vogliono ancora attentare — e probabilmente per ritornare ai metodi di una volta — alle nostre istituzioni repubblicane. Noi siamo quindi di avviso di concedere l'autorizzazione a procedere.

MASTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO. Ho chiesto la parola (anche se io potrò poi concordare, caso per caso, con quelli che domandano che l'autorizzazione sia concessa) poichè non posso assolutamente approvare le motivazioni che sono state addotte, primissima quella svolta dal collega Macrelli. Le sue critiche si appuntano in un certo senso anche verso o contro la Commissione di giustizia. La Commissione di giustizia non può partire dal presupposto dal quale è partito il collega Macrelli, secondo il quale le autorizzazioni a procedere dovrebbero sempre essere accordate, perchè la sua critica colpisce l'istituto dell'autorizzazione a procedere, ma non il funzionamento della Commissione.

D'altra parte, non dobbiamo nemmeno decidere *a priori* e presuntivamente di fronte a tutte le denuncie, ma dobbiamo avere come principio fondamentale quello di distinguere caso per caso. Ad esempio io ricordo di essere stato relatore in un caso che non so se debba essere esaminato oggi. Il caso era questo: un operaio si recava a Montecitorio per sue ragioni urgenti: la necessità di trovare lavoro, ma si vide precluso l'accesso al Palazzo. Vedendo allora entrare un signore, un deputato, riverito da molti, ebbe a chiedere chi fosse; e, sentendo che era un parlamentare, disse: « È uno di quelli che vive alle spalle del popolo ». Si è poi chiarito che era un disoccupato, il quale sperava in quel giorno, con quella sua andata a Montecitorio, di risolvere la situazione personale.

Come relatore ho proposto, e la Commissione all'unanimità ha approvato, che la richiesta di autorizzazione a procedere venisse respinta. È un caso questo che ricordo unicamente per dimostrare come non convenga *a priori*, e la legge poi non lo consente finchè vi è l'istituto delle autorizzazioni a procedere ... (*interruzione del senatore Di Giovanni*) ... Onorevole Di Giovanni, sto parlando all'Assemblea e non posso quindi lasciarmi interrompere da un preteso dialogo che si vorrebbe stabilire tra lei e me, anche perchè non riesco ad avvertire, ed intendere pienamente, in che consista la sua interruzione che non può che avere carattere e natura episodica, mentre io sto enunciando una questione che scende in profondità alla base dell'istituto dell'autorizzazione a procedere. Dicevo che non si può *a priori* accordare o respingere sempre la richiesta di autorizzazione a procedere.

Concludendo, dobbiamo decidere caso per caso in un senso o nell'altro. Non ho altro da aggiungere. (*Vivaci commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Commissione.

PERSICO. Onorevoli colleghi, la parola all'imputato, che poi non è imputato, perchè la Commissione unanime ha deciso in questo senso con la presenza dei rappresentanti di tutti i gruppi e di tutti i partiti. (*Interruzioni e commenti*). Abbiamo deplorato vivamente quello che avviene. Vuol dire che non è stata letta la relazione che recita: « La vostra Commissione non può non esprimere in tale occasione, e una volta per tutte, la propria riprovazione per tali manifestazioni di un deteriore costume politico che tenta di sostituire con ingiurie e con volgarità le eventuali espressioni di biasimo e di critica che in regime di libertà democratica è lecito rivolgere a qualsiasi uomo, o istituzione politica ». Siamo convinti che nella specie, per esempio, di Semprini William, il quale è un giovane avvocato che il 29 maggio 1949, cioè quattro anni fa, in un comizietto fatto ad Atessa (Chieti), si espresse con quelle frasi ingiuriose, non sia il caso di raccoglierle per farne oggetto di un processo, dando ad esse quella pubblicità che non hanno avuta.

Lo faremmo diventare probabilmente deputato facendo il processo contro di lui. (*Commenti; interruzioni*). Comunque, il fascismo concedeva le autorizzazioni a procedere quando si riteneva che fosse stato offeso il partito in una maniera qualunque. Noi dobbiamo sceverare e cioè dobbiamo concedere l'autorizzazione quando l'ingiuria sia grave e venga da persona qualificata ed autorevole. Non è il caso di dire, come ha fatto l'onorevole Macrelli, che è il momento di difendere l'onore del Senato. In questo caso non è in ballo l'onore del Senato, che è molto più in alto! (*Interruzione del senatore Macrelli*).

Comunque, la Commissione ha proposto per le ragioni da me esposte di non concedere la autorizzazione a procedere. Il Senato è libero di fare come crede, e la Commissione si inchina senz'altro alla sua volontà.

PRESIDENTE. La prima domanda di autorizzazione a procedere in giudizio è quella avanzata nei confronti del signor Semprini William, per il reato di vilipendio alle istituzioni costituzionali (articolo 290 del Codice penale) (Documento LXXI).

La Commissione propone di non concedere l'autorizzazione.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti tale proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del signor Ferretti Emidio per il reato di vilipendio alle istituzioni costituzionali (articolo 290 del Codice penale) (Doc. LXXVIII).

La Commissione propone di negare l'autorizzazione. L'onorevole relatore ha nulla da aggiungere?

PERSICO, *relatore*. Mantengo la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta della Commissione contraria alla concessione dell'autorizzazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il signor Berti Giuseppe per il reato di vilipendio al Senato e alla Camera dei deputati (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXXXI).

La Commissione propone che sia negata la autorizzazione.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del signor Servello Francesco, per il reato di vilipendio al Senato (articoli 57 e 290 del Codice penale, quest'ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CLV).

La Commissione propone di negare l'autorizzazione.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il signor Pignatelli Valerio, per il reato di vilipendio al Parlamento (articolo 290 del Codice penale) (Documento CLXVII).

La Commissione propone che sia negata la autorizzazione.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata contro il deputato Consiglio ed il signor Stolfi Edoardo, per il reato di vilipendio al Senato (articoli 57 e 290 del Codice penale, quest'ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CLXVIII).

La Commissione propone di non concedere l'autorizzazione.

Ha chiesto di parlare il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Secondo il mio avviso sarebbe opportuno che il Senato rifiutasse questa autorizzazione a procedere. In primo luogo: le frasi incriminate mi pare non abbiano quel carattere di offesa e di virulenza che si ritro-

vava invece nei termini adoperati da coloro contro i quali concedemmo poco fa l'autorizzazione. Si tratta qui piuttosto del tono, che è ironico, sia pure vibrato, ma l'ironia non è offensiva se non a coloro che, fattine bersaglio, sentono di meritare la frecciata. D'altra parte una delle persone contro la quale si dovrebbe procedere è membro della Camera dei deputati. Ora, se non dovrebbe esservi dubbio che la Camera e cioè i deputati dovrebbero nei confronti del Senato nutrire il massimo rispetto — così come i senatori nei confronti della Camera — tuttavia anche in questa occasione dobbiamo osservare il principio a tenore del quale le due Assemblee parlamentari non interferiscono reciprocamente, e ciò neanche nel giudicare l'azione personale dei propri membri. Per questi motivi sono d'avviso di accogliere la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PERSICO, *relatore*. Confermo la mia relazione facendo notare che non si tratta solo di una parola ironica, ma è anche discutibile il contenuto oltraggioso; infatti è stato chiamato il Senato Camera bassa. Questo è un termine che in altri Parlamenti realmente esiste: Camera alta e Camera bassa.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Commissione, contraria alla concessione dell'autorizzazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, è approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro i senatori D'Onofrio e Li Causi, per i reati di favoreggiamento personale e di concorso in tentato espatrio clandestino (articoli 110, 112, n. 1, 378 del Codice penale e 158, capoverso, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Documento LXXXV).

La Commissione propone di non concedere l'autorizzazione.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Negro, per avere preso la parola in una riunione in luogo pubblico non autorizzata dall'Autorità di pubblica sicurezza (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Documento CXLIII).

La Commissione propone che sia negata la autorizzazione.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Zannerini, per aver tenuto un comizio in luogo pubblico senza autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Documento CLX).

La Commissione propone che sia negata la autorizzazione.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Gervasi, per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (articolo 650 del Codice penale) (Doc. CLXVIII).

La Commissione propone che sia negata la autorizzazione a procedere.

Nessuno chiedendo di parlare metto ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Mariani, per il reato di concorso in violazione di domicilio (articoli 110 e 614 primo comma, del Codice penale) (Doc. CLXXI).

La Commissione propone che sia negata la autorizzazione.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Traina, per il reato di diffamazione (articolo 595 del Codice penale) (Doc. CLXX).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MASTINO, *relatore*. Il fatto si assomma in questi termini: l'avvocato Giuseppe Montalbano, Consigliere regionale per la Sicilia, presentò querela contro Giuseppe Traina, senatore, perchè in un pubblico comizio il Traina lo avrebbe accusato di aver abusato di una procura rilasciatagli dal figliastro Giuseppe Ruggeri, per aumentare, con la vendita dei beni del figliastro, il proprio patrimonio. Nel presentare la querela accordò completa e assoluta facoltà di prova. La Commissione, in seguito a mia relazione, che concludeva perchè venisse accordata l'autorizzazione a procedere, all'unanimità accordò tale autorizzazione, ritenendo che, nel caso in questione, non vi fosse elemento alcuno di natura politica, ma si versasse esclusivamente in campo privato; naturalmente influì molto sulla decisione della Commissione il fatto che la facoltà di prova era stata accordata. Io propongo ancora oggi che la decisione della Commissione venga votata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta della Commissione favorevole alla concessione dell'autorizzazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione » (1065-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione » già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, a norma dell'articolo 54 del Regolamento, se i disegni di legge approvati dal Senato sono emendati dalla Camera dei deputati, il Senato delibera di norma soltanto sulle modifiche approvate dalla Camera.

In questo caso, la Camera dei deputati ha introdotto modifiche in quasi tutti gli articoli del disegno di legge. Ritengo pertanto opportuno aprire la discussione generale su tutto il disegno di legge.

È iscritto a parlare il senatore Panetti. Ne ha facoltà.

PANETTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, quando ebbi occasione di essere relatore del bilancio delle ferrovie feci alcuni accenni a questo disegno di legge che ha una particolare importanza, e che per le difficoltà di una soddisfacente realizzazione potrebbe, come dissi allora, essere oggetto di critiche. Non ho però intenzione di sollevare, in questa sede, obiezioni. Voglio solo porre in evidenza alcuni punti di vista. Il primo riguarda il piano finanziario sul quale il disegno di legge si fonda. Evidentemente se le disponibilità per l'ammodernamento devono corrispondere alla capitalizzazione di futuri risparmi è necessario che tali risparmi si pronuncino subito, almeno in piccola misura, cioè che gli oneri per i sussidi straordinari incomincino subito a diminuire. Ciò evidentemente non è facile, nè probabile.

Un contributo a questo avviamento può essere dato dalle leggi preesistenti, che riguardano lo stesso settore: fra le altre quello sulla ricostruzione di ferrovie in concessione danneggiate dalla guerra, la quale legge fu in alcuni casi interpretata con larghezza col proposito di ricostruire ammodernando, ed io faccio voti che questo saggio programma sia realizzato nel modo più ampio.

Fra le realizzazioni di ammodernamento già in atto cito ancora una volta la trasformazione di circa 3.000 chilometri di tramvie in linee servite da autotrasporti.

A questo proposito esprimo il voto che i mezzi di trasporto ferroviari, con binario sulla strada ordinaria, siano tutti sostituiti, perchè la strada ordinaria oggi ha compiti troppo gravi da assolvere perchè ne possiamo consentire l'ingombro ed il danneggiamento prodotto dai binari in essa sistemati.

Segnalo ancora due punti, il primo è quello che riguarda le ferrovie in concessione del gruppo C, per le quali si riconosce l'impossibilità di risanare economicamente l'esercizio conservando il binario, trasformandolo: e quindi l'imperativo tecnico è di sostituirle con servizi di autotrasporti. Dobbiamo riconoscere che le condizioni imposte dalla legge sono per questa sostituzione molto gravose, perchè l'Azienda che l'assume dovrebbe mantenere inalterate le tariffe ed assumersi tutti gli oneri del personale, non sempre idoneo al nuovo mezzo di trasporto. Questo mi lascia temere che nello stabilire le nuove convenzioni sia necessario concedere anche alle Aziende concessionarie automobilistiche una sovvenzione chilometrica che permetta loro di accettare l'onere, naturalmente nel solo caso in cui un fondato esame dell'esercizio permetta di riconoscere la impossibilità di un pareggio.

L'altro punto riguarda una critica che è stata rivolta al progetto e che riguarda la mancanza di iniziative ammodernatrici per parte di concessionari, incoraggiati all'inerzia dall'intervento continuo dello Stato; e in particolare da quello preveduto nella presente legge.

Grave accusa che forse non è priva di fondamento: ma io mi auguro che gli Ispettorati incaricati dello studio di questo problema, sotto la direzione lungiveggente del Ministro, vogliano tenerne conto per provocare in tutti i modi le iniziative delle società concessionarie aspiranti alla rinnovazione della concessione, limitando nelle trattative le sovvenzioni chilometriche a valori inferiori a quelli stabiliti come massimi se il loro contributo alle spese di rinnovazione non è adeguato; ovvero se la maggiore durata della concessione richiesta è cospicua.

Esprimo cioè il voto che i massimi si raggiungano solo in casi eccezionali, facendo tutto il possibile per fissarli ad un livello più basso, a meno che la società stessa abbia dimostrato lodevoli iniziative atte a fiancheggiare l'opera statale verso l'ammodernamento desiderato nell'interesse dei viaggiatori e dell'economia generale dei trasporti.

L'altro mezzo col quale pure si può in qualche modo influire è quello della durata della sovvenzione, o per essere più precisi, del prolungamento della concessione di esercizio che viene prorogata in conseguenza del nuovo piano finanziatore dell'ammodernamento. Anche qui evidentemente l'entità della proroga dovrebbe essere subordinata alla buona volontà, alle iniziative, ai sacrifici che la società concessionaria dimostrerà di sapersi assumere.

Con questi voti che, ripeto, non hanno alcuna intenzione di intralciare o modificare il testo del disegno di legge, io chiudo il breve mio intervento. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rizzo Giambattista. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge torna all'esame del Senato dopo molti mesi, forse troppi mesi, dal momento in cui era stato già approvato e trasmesso all'altro ramo del Parlamento. Non starò ora ad esaminare le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, delle quali alcune sembrano ragionevoli e come tali da plaudire, mentre su altre si potrebbero fare legittime riserve, come del resto le ha fatte il senatore Panetti.

Ho preso la parola soltanto per porre al Ministro dei trasporti un preciso quesito, cui egli vorrà rispondere con un impegno che diventerà un impegno di Governo, sull'interpretazione, che del resto a me sembra chiarissima, dell'articolo 1 della legge, che è un articolo fondamentale. L'articolo 1 è stato modificato dalla Camera dei deputati nel senso che ...

CORBELLINI, *relatore*. Dal Senato.

TOMMASINI. Dal Senato e poi dalla Camera dei deputati.

RIZZO GIAMBATTISTA. Io parto dal testo già approvato dal Senato; e se sostengo il testo del Senato non debbo occuparmi delle modifiche che erano già state introdotte dal Senato, perchè allora avremmo avuto occasione di discuterle ed approvarle. Invece mi riferisco alle modifiche che la Camera dei deputati ha introdotto al testo del Senato.

In sostanza con tali modifiche all'articolo 1 si rende specifico quello che nel testo del Senato era generico, perchè si sono fatte tre ipotesi specifiche in relazione allo stato di infermità, per così dire, da cui può essere affetta la ferrovia o la tramvia o la filovia extra urbana.

La prima è una ipotesi, in cui lo stato di salute si avvicina quasi alla normalità, e quindi basta soltanto adeguare le sovvenzioni di esercizio; la seconda ipotesi si riferisce più specificatamente a quello che era stato già deciso dal Senato, ed in essa occorre invece la trasformazione o la sostituzione degli impianti o materiali rotabili o del sistema di trasporto usufruendo dei benefici previsti dalla legge, cioè in poche parole occorre mantenere l'esercizio ferroviario ammodernandolo. La terza ipotesi è quella infine in cui si ritenga di dover sostituire l'esercizio ferroviario con l'esercizio automobilistico.

A tutte queste tre ipotesi si riferisce l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge oggi in discussione che fu introdotto proprio dalla Commissione del Senato e che (in sede di discussione in questa Assemblea sostenuta allora, per il Governo, dal sottosegretario Battista e dal ministro D'Aragona), fu spostato dall'articolo 6, in cui era stato originariamente posto, nell'articolo 1. In esso è precisato che eventuali soppressioni delle linee considerate non suscettibili di risanamento devono essere disposte con apposita legge; occorre un intervento del Parlamento per sopprimere una linea ferroviaria.

È sorto però il dubbio, in sede amministrativa, non parlamentare, se anche per l'ipotesi terza dell'articolo uno, cioè per l'ipotesi in cui all'esercizio ferroviario si sostituisca l'esercizio automobilistico, occorra l'intervento del Parlamento. E tale dubbio ha trovato espressione in alcuni atti caduti sotto la mia attenzione. Ho qui la relazione del Consiglio di amministrazione dell'I.R.I. per l'esercizio 1950-51 in cui, proprio parlandosi di ferrovie in concessione, ferrovie secondarie della Sicilia, si dice: « tale situazione potrà modificarsi nell'anno in corso con la cessazione dell'esercizio ferroviario recentemente decisa dalle competenti autorità ». Le competenti autorità, nella intenzione dell'autore della relazione, sarebbero evidentemente le autorità amministrative!

Ora tutto ciò è al di fuori del sistema della legge in discussione; ed è per questo che ho richiamato l'attenzione e attendo una precisa assicurazione dall'onorevole Ministro. Si può giudicare come si vuole la disposizione introdotta nell'ultimo comma dell'articolo; ma credo che risponda ad un preciso dovere del Governo di fronte ad una votazione del Senato (votazione del tutto meditata e cosciente perchè fu oggetto di lunghe elaborazioni sia in sede di Commissione sia in Assemblea plenaria) consacrata poi nell'altro ramo del Parlamento, dare esecuzione a questa precisa volontà del Parlamento e vigilare perchè gli uffici amministrativi si attengano a tale volontà. In conclusione in ogni caso in cui l'esercizio ferroviario venga a cessare, sia esso non sostituito con altro mezzo di trasporto di linea, sia esso sostituito con mezzo di trasporto automobilistico, occorre l'intervento del Parlamento che è da augurarsi però avvenga nelle forme brevi dell'intervento delle Commissioni parlamentari competenti che, in sede legislativa e non referente, potranno approvare la legge che decide la soppressione. Questa fu la volontà del Parlamento. In questa sede non dobbiamo discuterla ma dobbiamo chiedere al Governo di attenersi ad essa.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mastino. Ne ha facoltà.

MASTINO. Non contavo di chiedere la parola ma ho dovuto farlo perchè mi ha colpito, più che il quesito, il dubbio formulato dal collega Rizzo. Si tratta di questo. Nel disegno di legge quale ci è stato restituito dal Senato, l'ultimo capoverso dell'articolo 1 suona in questi termini: « L'eventuale soppressione della linea considerata non suscettibile di risanamento, deve essere disposta con apposita legge ». Si chiede se avrà applicazione anche quando si dovrà sostituire al servizio ferroviario quello automobilistico.

Io dico francamente come il dubbio a me pare non possa nemmeno sorgere: non può sorgere di fronte ai precedenti che si sono, poi, conclusi e hanno sfociato nella formulazione di questo capoverso e ai quali accennerò, e non può neanche sorgere di fronte alla dizione letterale con cui l'ultimo capoverso dell'articolo 1 è stato formulato.

Precedenti: vi era un disegno di legge n. 1065, che stabiliva la facoltà da parte del Ministro, sentita una competente Commissione (che era anzi indicata in sei componenti e che, peraltro, era prevista anche nella legge attuale) di sopprimere senz'altro una linea ferroviaria, sia per sostituirla con un servizio rappresentato da una linea automobilistica, sia per sop-

primerla completamente. Sorse una discussione a questo proposito avanti la 7ª Commissione e come conclusione della discussione sorta si arrivò alla formulazione contenuta nel disegno di legge n. 1065-*A*, in cui venne pienamente sottratta alla facoltà del Ministro la possibilità della soppressione di qualunque linea ferroviaria. Ad un certo punto vi fu anche una formulazione poco felice dei poteri da attribuire alla Commissione, di cui ho parlato, sicchè poteva apparire che quella poco felice formulazione potesse ancora consentire al Governo la possibilità della soppressione di linee ed a questo proposito si procedette a nuova discussione avanti a questa Assemblea e ad una apposita correzione della formulazione dei compiti della Commissione. A questo proposito si tenne conto — e mi piace ricordarlo — di un opportuno intervento del senatore Rizzo, e il dibattito si concluse con la formulazione attuale di cui ho dato lettura.

Quindi i precedenti della questione sono chiari, espliciti e non ammettono dubbi che, nel caso di ritenuta opportunità o necessità di soppressione della linea, dovrà essere il Parlamento ad intervenire. Non a caso ho fatto una distinzione tra opportunità e necessità perchè un argomento sollevato nelle discussioni dapprima presso la Commissione e poi in Assemblea pubblica, fu questo: che certe linee in concessione — ed intendo riferirmi precisamente alle linee in concessione in Sardegna, che rappresentano con il loro percorso di 900 chilometri due terzi all'incirca del complesso delle linee ferrate sarde — furono stabilite anche per ragioni politiche e soprattutto sociali, e che quindi la dimostrata loro anti economicità non dovesse valere come motivo che ne giustificasse la soppressione.

Quindi, dicevo, i precedenti dimostrano assolutamente come il dubbio che è affiorato nello spirito del collega Rizzo non debba sussistere, e cioè come in definitiva non spetti al Governo la facoltà della soppressione della linea. Se però un dubbio potesse sussistere in base ai precedenti — e ogni dubbio deve essere eliminato — non può più sussistere di fronte alla lettera dell'ultimo comma dell'articolo primo, approvato del Senato: « La eventuale soppressione della linea, considerata non suscettibile di risanamento, deve essere disposta con apposita legge ». Che cosa deve essere disposto? La conversione forse della linea, esercitata prima con mezzi ferroviari, in esercizio automobilistico? No, se così fosse stato, il dubbio avrebbe motivo non solo di affiorare, ma di esistere. Invece viene stabilita la necessità di un'apposita legge, quando la linea sia soppressa. Quale linea? La linea ferroviaria. Di quale linea si parla? Forse che il sostituire la linea ferroviaria con l'autolinea non presuppone una soppressione precedente della linea ferroviaria stessa, in modo che si possa ritenere che la frase « la eventuale soppressione della linea » includa il caso tanto della soppressione *sic et simpliciter* quanto della soppressione sostituita dal servizio automobilistico? Assolutamente no, perchè sarebbe chiaramente contemplato questo caso, nella formulazione della lettera *c*) dello stesso articolo 1, senza che vi fosse necessità del capoverso, il quale, in qualunque caso, avrebbe dovuto essere diversamente formulato.

Parmi quindi che, anche all'interprete che voglia esaminare il capoverso dell'articolo 1 con lo scrupolo maggiore, con la attenzione criticamente più esercitata, il disposto dell'articolo sia chiaro e che in nessun caso il Governo possa venir meno a quest'obbligo, e che non debba procedere a diffusione o diramazione di circolari che non saprei a che cosa debbano servire.

Le linee che possono essere ammodernate e risanate lo saranno; quelle che per avventura si ritenga non possano rimanere, in quanto anti-economiche, siccome dovranno anch'esse essere esaminate sotto un altro punto di vista (politico e sociale) saranno oggetto di un apposito esame da parte del Parlamento, che per sopprimerle, emanerà una legge. Penso che troverete giustificato il mio intervento data l'importanza che ha una legge di questo genere. Confidiamo vivamente in una resurrezione del nostro sistema ferroviario, che in gran parte consiste nelle ferrovie in concessione, per virtù di questo disegno di legge. Vi furono, nell'Isola, movimenti diretti a protestare contro gli eventuali sacrifici delle nostre linee, movimenti che sboccarono in un congresso di trasporti col quale a rappresentare il Governo fu inviato da Roma il capo dell'ufficio presso il Ministero dei trasporti per la motorizzazione civile. Questo

signore oggi non è più a quel posto, ma è a capo di un ente che si occupa di trasporti su gomme. Ciò debbo segnalare perchè quel periodo di tempo e l'influenza che aveva quel signore debbano ritenersi sorpassati e il Governo non debba più ricacciare l'isola di Sardegna in una agitazione che, siamo sicuri, sarà resa impossibile e inutile da questa legge che impedirà un'azione del genere al Governo, essendo l'eventuale soppressione di linee ferroviarie in concessione di competenza del Parlamento.

PRESIDENTE. È inscritto a parlare il senatore Genco. Ne ha facoltà.

GENCO. Prendo la parola semplicemente per dolermi contro le molte memorie che in questi giorni sono state rimesse a tutti i senatori, rei di far passare una legge secondo la quale si regalerebbero dei milioni alle società concessionarie. Siamo fuori strada; noi non regaliamo niente a nessuno, specie per quanto riguarda le nostre aree depresse; noi abbiamo interesse e desideriamo che le nostre ferrovie secondarie, che per molte Regioni sono l'unico strumento di comunicazione, rimangano. È chiaro che da parte dei concessionari di autolinee si tenti di tutto per smantellare le ferrovie e accrescere i loro rilevanti guadagni. A mio parere le ferrovie concesse, poichè hanno perduto totalmente o quasi il traffico merci, non possono che vivere in condizioni di disavanzo col solo traffico viaggiatori, che viene svolto per lo più a prezzi ridotti per abbonamenti ad operai, studenti e per le riduzioni agli impiegati. Questi servizi adempiono ad una precisa funzione sociale ed è utile che il Parlamento voti questo disegno di legge, che serve, come dicevo, particolarmente per il nostro Mezzogiorno.

E giacchè ho la parola, onorevole Ministro, mi consenta di sviluppare la interpellanza, che ho presentata giorni fa a proposito della ferrovia Garganica e che considero così chiusa e ritirata. Comincio con il ringraziare il Ministro che, a otto giorni di distanza dalla chiusura, ha fatto in modo che la ferrovia fosse riaperta al traffico. Lo ringrazio perchè questa ferrovia, se è passiva (e non può essere altrimenti perchè si riduce ad un solo tronco, mentre era previsto l'intero anello che avrebbe dovuto cingere tutto il Gargano e ricollegarsi alla stazione di Foggia) deve essere mantenuta, perchè i paesi ora serviti del Gargano producono ortaggi, hanno un fiorente mercato ittico e non hanno altri mezzi di comunicazione, essendo ancora insufficienti le strade che la Cassa del Mezzogiorno sta facendo.

Io mi auguro che questo disegno di legge serva anche a salvare questa ferrovia in modo definitivo e sono convinto che sia utile proprio per le ferrovie concesse delle zone depresse. Dichiaro pertanto che voterò a favore del disegno di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Corbellini.

CORBELLINI, *relatore*. Sarò brevissimo perchè le discussioni che si sono ora svolte non sono che una aggiunta a quelle che abbiamo fatto in occasione della discussione generale quando venne per la prima volta al nostro esame tutto il progetto di legge. Oggi dobbiamo limitarci ad approvare le variazioni al disegno di legge che sono state apportate dalla Camera; variazioni che secondo il mio avviso sono un deciso miglioramento alla legge stessa. Esse sono state lungamente discusse in sede di Commissione legislativa della Camera d'accordo con la Commissione legislativa del Senato. Inoltre hanno avuto il consenso del Ministro dei trasporti e di quello del tesoro. Gli emendamenti apportati alla legge che ora dobbiamo approvare, tengono ampiamente conto delle nostre osservazioni fatte a suo tempo nel senso di poter disporre più facilmente e rapidamente i pagamenti dei lavori d'ammodernamento e determinare le rivalutazioni delle sovvenzioni di esercizio in modo più uniforme e sollecito. Credo che nella relazione che ho presentato al Senato, sia trattato in modo completo e sufficientemente chiaro tutto il complesso delle variazioni apportate dalla Camera. Perciò non solo prego i signori senatori di approvare la legge così come è stata modificata dalla Camera, ma anche di prendere atto delle spiegazioni e delucidazioni alle modificazioni apportate e che ho svolto nella relazione. La legge che discutiamo, da molto tempo aspetta di venire approvata: essa è attesa con impazienza per poter migliorare le ferrovie in concessione, che hanno bisogno urgente di rimodernamento al fine di

diminuire le loro spese di esercizio. Mi auguro che con la nostra approvazione si possano presto iniziare i lavori ormai indilazionabili. (*Approvazioni dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dei trasporti.

MALVESTITI, *Ministro dei trasporti*. Ringrazio il senatore Corbellini della sua relazione così chiara e non posso che associarmi alla relazione stessa e alle parole che ha detto qui. Voglio precisare, perchè può restare un dubbio, tanto dalla stessa relazione quanto dal discorso del senatore Panetti, che i tre miliardi per l'ammodernamento vengono ripetuti per i sei anni; la loro ripartizione è questa; 1952-53 400 milioni; 1953-54 si somma ai 400 milioni il miliardo di cui all'articolo 17, quindi un miliardo e 400 milioni; nel 1954-55 arriviamo a 2 miliardi e 400 milioni; nel 1955-56 sono 3 miliardi; nel 1956-57 altri 3 miliardi; nel 1957-58 2 miliardi e 600 milioni perchè è scaduto il sesto anno; nel 1958-59 sono 1 miliardo e 600 milioni; nel 1959-60 sono 600 milioni, cui si debbono aggiungere i contributi che daranno le singole imprese. Dovremmo arrivare così ad un complesso di 22-23 miliardi circa.

Al senatore Panetti do l'assicurazione che ha chiesto. È ovvio che la legge è fatta per diminuire le sovvenzioni di esercizio. Quanto all'ausilio finanziario che si dovrebbe dare anche alle autolinee, mi permetta di essere perplesso, perchè esso creerebbe un precedente terribilmente pericoloso. È invece chiaro che le imprese, che si sapranno aiutare da sole, avranno tutto l'appoggio del Ministero.

Giustamente ella ha consigliato il Ministro a stare molto attento circa l'entità della sovvenzione. Se incominciamo a dare il massimo è certo che non daremmo nessun incentivo. Per la durata della sovvenzione siamo perfettamente d'accordo.

Al senatore Rizzo e al senatore Mastino potrei osservare che c'è una legge del 1932 che concede al Ministero di sostituire senza domandare il permesso del Parlamento. Per le Ferrovie dello Stato poi c'è una legge del 1932 che fa la stessa concessione. Comunque per questa legge è chiaro che l'interpretazione ufficiale, che do adesso al comma *c*) dell'articolo 1, è la seguente: che il Ministero non potrà mai sostituire un linea ferroviaria concessa con una linea automobilistica e meno che meno non sostituirla affatto, se non con una legge approvata dai due rami del Parlamento.

All'onorevole Mastino voglio anche ricordare la promessa già fatta, che cioè, almeno per quella che è la volontà del Ministero, le prime ferrovie concesse che saranno ammodernate, saranno quelle della Sardegna.

Non posso chiudere che augurandomi che questa legge venga approvata.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Rosati, Falck, Cornaggia Medici e Spallino, è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato ritiene che i servizi di navigazione lacuale, nella specie lago di Como, siano compresi nel trattamento fatto dal presente disegno di legge n. 1065 per l'esercizio e il potenziamento delle linee di trasporto in regime di concessione ».

Ha facoltà di parlare, per svolgerlo, il senatore Falck.

FALCK. Prendo la parola in sostituzione dei senatori Rosati, Cornaggia Medici e Spallino, che avrebbero illustrato molto meglio di me il nostro ordine del giorno, perchè sono più interessati nella questione lacuale. Peraltro l'ordine del giorno riflette un po' la situazione specifica del lago di Como che si trova in particolare disagio per i suoi servizi di navigazione interna. Credo che in questo caso la Commissione non debba essere contraria all'estendere le provvidenze della presente legge anche ai servizi di navigazione sul lago di Como.

Raccomando al ministro Malvestiti perchè si ricordi che sul lago di Como abbiamo combattuto insieme diverse battaglie in momenti molto difficili e che quel lago è in particolari condizioni per lo stato della navigazione, quando si pensi che il massimo del passaggio di automobilisti sulle strade dell'alta Italia si ha precisamente nella direzione di Como e di Lecco e che evitare il periplo del Lario vuol significare un sollievo reale nell'ingorgo stradale che si lamenta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione su questo ordine del giorno.

CORBELLINI, *relatore*. La Commissione accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere l'avviso del Governo.

MALVESTITI, *Ministro dei trasporti*. Intendo assicurare l'onorevole Falck che la situazione del lago di Como è stata esaminata attentamente. Ho convocato anche una riunione di parlamentari nel mio ufficio ed aspettiamo delle risposte ad alcune proposte che abbiamo già fatto alla Società concessionaria. Il problema quindi dovrebbe essere risolto anche senza bisogno di questa legge. Comunque, accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Falck, mantiene l'ordine del giorno?

FALCK. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ordine del giorno dei senatori Rosati, Falck ed altri, che la Commissione e il Governo hanno accettato soltanto come raccomandazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera nel testo già approvato dal Senato.

La prima modificazione riguarda il primo comma dell'articolo 1. Si dia lettura di tale comma nel testo modificato dalla Camera.

BORROMEO, *Segretario*:

« Il Ministro dei trasporti, sentita la Commissione interministeriale prevista dall'articolo 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, integrata a termini dell'articolo 10 della presente legge, e tenuto conto anche delle funzioni economico-sociali delle singole linee determina:

a) quali ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione, essendo già esercitate con mezzi sufficientemente moderni tali da soddisfare le esigenze di pubblico interesse, debbano essere risanate mediante l'adeguamento delle sovvenzioni di esercizio di cui all'articolo 2 della presente legge, senza far luogo ai provvedimenti di cui al successivo articolo 3;

b) quali ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione, debbano essere risanate entro un congruo termine di tempo (in ogni caso non superiore a tre anni dalla data di deliberazione della Commissione competente) mediante l'ammodernamento, trasformazione o sostituzione degli impianti e del materiale rotabile o del sistema di trasporto, usufruendo dei benefici di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge:

c) per quali linee o tronchi di linee ferroviarie o tramviarie possa farsi luogo alla sostituzione dei servizi su rotaia, alle stesse condizioni tariffarie, con servizi stradali paralleli, facendo salva la permanenza dei diritti acquisiti, sia per la retribuzione che per la stabilità dell'impiego e la previdenza del personale che verrà utilizzato e al quale si ricorrerà per il nuovo servizio con assoluto carattere di priorità. Il confronto economico fra il sistema attuale ed il nuovo dovrà tener conto della permanenza del trattamento sindacale di cui sopra ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La Camera dei deputati ha poi modificato gli ultimi due commi dell'articolo 2 in fine al quale ha aggiunto tre nuovi commi. Si dia lettura di queste modificazioni.

BORROMEO, *Segretario*:

« La nuova sovvenzione avrà decorrenza dal 1° luglio 1952 per le linee o i tratti di linea in esercizio a quella data; o dal giorno del ripristino del servizio, per le linee o tratti di linea, che, distrutti o danneggiati per eventi bellici, non siano stati ancora riaperti all'esercizio alla data medesima.

« Per le linee cui, con l'atto di concessione o con atti successivi, non sia stata accordata sovvenzione, può essere assegnata, quando risulti giustificata in base al piano finanziario di cui al successivo articolo 6, una sovvenzione di esercizio con decorrenza 1° luglio 1952 e per la residua durata della concessione.

« La sovvenzione d'esercizio variata a norma del presente articolo non potrà superare il limite massimo di lire 800.000 al chilometro entro il termine di tempo di cui all'rticolo 1, lettera *b*) e di lire 600.000 dopo tale termine e in ogni altro caso previsto dall'articolo 1.

« Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, tali limiti potranno essere elevati, in via eccezionale, fino a lire 1.400.000 al chilometro per linee dell'Italia meridionale ed insulare che rivestano particolare importanza sociale e che non possano in alcun modo rientrare fra quelle previste alla lettera *c*), del precedente articolo 1.

« L'adeguamento delle sovvenzioni, oltre i limiti massimi suddetti, deve essere disposto con apposita legge ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti queste modificazioni. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvate*).

Passiamo all'articolo 3.

La Camera ha modificato il primo e il terzo comma del testo già approvato dal Senato ed ha inoltre aggiunto un quarto comma.

Si dia lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

BORROMEO, *Segretario*:

Art. 3.

Per il potenziamento tecnico ed economico delle ferrovie, tramvie e filovie extra-urbane, funivie e funicolari in regime di concessione, mediante l'ammodernamento, trasformazione o sostituzione degli impianti o del materiale rotabile, nonchè per la trasformazione di ferrovie in tramvie, di tramvie in ferrovie e di ferrovie o tramvie in filovie, può essere accordato un contributo dello Stato in annualità posticipate, per un numero non superiore a sei. Tali annualità saranno determinate al tasso ufficiale di sconto, aumentato di due punti, ed in ogni caso, ad un tasso non superiore al 6,50 per cento, in modo da corrispondere, in valore attuale, a non più della metà della spesa riconosciuta ammissibile sia per gli impianti che per il materiale rotabile e di esercizio.

Per le ferrovie, le tramvie e filovie extraurbane e per le funivie dell'Italia meridionale ed insulare il contributo di cui al primo comma del presente articolo può essere elevato fino ad un massimo, corrispondente, in valore attuale, ai tre quarti della spesa riconosciuta ammissibile per gli impianti fissi e per il materiale rotabile e d'esercizio.

Allo scadere del periodo per il quale viene accordato il contributo, il materiale rotabile e di esercizio passa in proprietà dello Stato per una aliquota corrispondente al rapporto fra il valore capitale del contributo accordato e la spesa riconosciuta ammissibile per il suo acquisto.

Il materiale rotabile e d'esercizio, per le quote in proprietà dello Stato, rimane in uso gratuito al concessionario per tutta la durata della concessione, con obbligo del concessionario medesimo di mantenimento in efficienza e di ripristino in caso di distruzione, non dovuta ad eventi bellici.

PRESIDENTE. Metto ai voti le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvate*).

All'articolo 4 non sono stati apportati emendamenti.

Passiamo all'articolo 5.

La Camera dei deputati ha modificato il secondo comma del testo già approvato dal Senato e ne ha aggiunto un terzo. Si dia lettura di queste modificazioni.

BORROMEO, *Segretario*:

« Nel piano finanziario sarà conteggiato anche il nuovo importo delle quote annue che il concessionario dovrà accantonare per il rinnovo degli impianti e dei materiali e per la costituzione di fondi speciali che siano stabiliti negli atti di concessione, nonchè la quota annua di ammortamento del disavanzo di puro esercizio riconosciuto ammissibile dal 1° gennaio 1948 al 30 giugno 1952, per la parte non coperta dai sussidi integrativi di esercizio, i quali non saranno ripetuti in applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338.

« Le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1042, si applicano, per la residua durata della concessione, alle Aziende che fruiscono delle provvidenze recate dalla presente legge ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti queste modificazioni. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvate*).

Del testo dell'articolo 6 già approvato dal Senato la Camera ha modificato soltanto la lettera *h*). Se ne dia lettura nel testo emendato.

BORROMEO, *Segretario*:

« *h*) la quota annua di ammortamento del disavanzo di puro esercizio riconosciuto ammissibile dal 1° gennaio 1948 al 30 giugno 1952 per la parte non coperta dai sussidi integrativi d'esercizio i quali non saranno ripetuti in applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338 ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti questa modificazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 7.

La Camera dei deputati ha modificato il primo e il terzo comma del testo già approvato dal Senato ed ha aggiunto due nuovi commi, l'uno fra il secondo e il terzo comma e l'altro in fine all'articolo.

Si dia lettura dell'articolo nel testo modificato.

BORROMEO, *Segretario*:

Art. 7.

Le sovvenzioni d'esercizio, accordate a norma degli articoli 2, 5 e 6 della presente legge, possono essere corrisposte a trimestri posticipati.

I contributi accordati in applicazione dell'articolo 3 della presente legge possono essere corrisposti, integralmente o parzialmente, in capitale con le modalità stabilite dall'articolo 3 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 2 dicembre 1930, n. 1752.

I contributi accordati in applicazione dell'articolo 3 possono essere liquidati per quote non inferiori ad un decimo in proporzione dei lavori eseguiti o del materiale mobile e d'esercizio già costruito o approvvigionato.

I contributi di cui allo stesso articolo 3 possono essere messi a disposizione del concessionario per operazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.

Possono essere parimenti messe a disposizione per operazioni finanziarie le quote delle sovvenzioni di esercizio attribuite all'ammortamento dei disavanzi di cui all'articolo 5 secondo comma e all'articolo 6 lettera *h*), previa trasformazione di sei annualità posticipate della quota di sovvenzione anzidetta.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti le modificazioni introdotte dalla Camera in questo articolo. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvate*).

Si dia ora lettura dei due commi aggiunti all'articolo 8 dalla Camera dei deputati.

BORROMEO, *Segretario*:

« Viene revocato il beneficio dell'adeguamento delle sovvenzioni di cui agli articoli 2, 5 e 6 ed è dichiarata, senz'altro, la decadenza della concessione, per il concessionario che non abbia attuato i provvedimenti di potenziamento tecnico ed economico approvati in base all'articolo 3 nel termine di tempo di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 della presente legge, salva la facoltà al Ministro dei trasporti, sentita la Commissione interministeriale di cui all'articolo 10, di concedere una proroga per la durata non superiore ad un anno al termine anzidetto, qualora ricorrano, a suo giudizio, motivi di comprovata forza maggiore.

« In caso di decadenza della concessione si applicano gli articoli 14 e 15 della presente legge ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, li metto ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Si dia lettura del primo comma dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

BORROMEO, *Segretario*:

« Per le ferrovie, le tramvie e le filovie extraurbane e le funivie, ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 della presente legge, la scadenza delle relative concessioni potrà essere prorogata sino a 25 anni, a partire dalla data di applicazione dei benefici stessi ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti questa modificazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Si dia lettura dell'articolo 10 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

BORROMEO, *Segretario*:

Art. 10.

I provvedimenti per l'applicazione della presente legge saranno adottati dal Ministro dei trasporti su parere della Commissione interministeriale istituita in applicazione dell'articolo 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, sulla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Ai fini della presente legge e qualora ricorrano argomenti interessanti regioni del territorio nazionale in cui già sia stato attuato l'ordinamento regionale detta Commissione è integrata da un rappresentante della regione interessata, designato dalla Giunta regionale.

Sempre ai fini della presente legge, nonchè ai fini della legge 14 giugno 1949, n. 410, nei casi in cui ricorra l'applicazione dell'articolo 4 della legge predetta, della Commissione, il parere della quale tiene luogo a quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici, faranno parte anche altri due funzionari, l'uno amministrativo e l'altro tecnico, del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ed altri quattro ingegneri esperti in materia di trasporti di cui due scelti fra funzionari della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, più un rappresentante degli autotrasportatori scelto dal Ministro dei trasporti e due rappresentanti del personale autoferrotramviario.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia letura dell'articolo 11 introdotto dalla Camera dei deputati.

BORROMEO, *Segretario*:

Art. 11.

Il termine per il riassorbimento dei posti in soprannumero negli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1951, n. 519, è prorogato di un triennio.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura del primo comma dell'articolo 12, già 11, nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

BORROMEO, *Segretario*:

« Sui finanziamenti occorrenti al concessionario, per la parte di spesa non coperta dai contributi previsti dall'articolo 3 della presente legge, è data facoltà al Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti, di concedere, per la durata di 25 anni, la garanzia sussidiaria dello Stato ad Istituti, Enti o Sezioni di credito autorizzati ad esercitare il credito a medio od a lungo termine, ad Istituti, Enti o Società di previdenza e di assicurazione ed all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti questa modificazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Si dia lettura dell'articolo 13, già 12, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 13.

Per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge i concessionari di ferrovie, di tramvie e filovie extraurbane e di funivie, quando non ottengano la garanzia sussidiaria dello Stato, possono essere autorizzati a contrarre mutui garantiti da ipoteca a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 787, salvo quanto disposto coi successivi articoli 14 e 15.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura del primo comma dell'articolo 14, già 13, nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

BORROMEO, *Segretario*:

« Nel caso in cui, essendosi pronunziata la decadenza a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 787, non si addivenga all'aggiudicazione della concessione, a' sensi dell'articolo 6 di detto decreto, e non si adotti uno dei provvedimenti previsti nell'articolo 7 del decreto medesimo, la concessione stessa, per le ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, può essere accordata alla Provincia, al Comune o al consorzio dei Comuni interessati; quella delle funivie e funicolari al Comune o al Consorzio dei Comuni interessati ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15, già 14.

La Camera dei deputati ha modificato i primi due commi. Se ne dia lettura nel testo emendato.

BORROMEO, *Segretario*:

« Il valore di stima di cui all'articolo 7, comma secondo, lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 787, è determinato al netto dei contributi accordati a norma dell'articolo 3 della presente legge, limitatamente alla parte già corrisposta o vincolata per operazioni finanziarie.

« Per le tramvie e filovie extraurbane e per le funivie che formino oggetto di nuova concessione a termine del precedente articolo 14 il pagamento del prezzo di stima è a carico dell'ente concessionario. Il prezzo di stima è determinato dal Ministero dei trasporti sentita l'Intendenza di finanza. Esso ne dà comunicazione al nuovo concessionario, ed a quello decaduto a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare li metto ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Passiamo all'articolo 16, già 15.

La Camera dei deputati ha modificato il primo e l'ultimo comma del testo già approvato dal Senato. Si dia lettura del primo comma nel testo emendato.

BORROMEO, *Segretario*:

« Salvo quanto disposto dall'articolo 3, terzo comma, della presente legge, in caso di cessazione, per qualunque causa, dell'esercizio di una linea o di un tronco di essa, e nei casi previsti dagli articoli 187 e 188 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, lo Stato avrà diritto di rilevare in tutto o in parte a prezzo di stima, con deduzione dell'ammontare dei contributi accordati in applicazione dell'articolo 3 della presente legge, il materiale rotabile acquistato dal concessionario con i contributi medesimi ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'ultimo comma nel testo emendato.

BORROMEO, *Segretario*:

« In caso di riscatto gli impianti eseguiti con i contributi di cui all'articolo 3 della presente legge, sono gratuitamente reversibili allo Stato, per la parte coperta dai contributi medesimi, e dalle sovvenzioni di esercizio già corrisposte, a norma dell'articolo 6, limitatamente alle quote attribuite all'ammortamento di detti impianti ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 17, già 16, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

BORROMEO, *Segretario*:

Art. 17.

Al pagamento delle sovvenzioni di esercizio di cui all'articolo 2 della presente legge, sarà provveduto con gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

Per il pagamento dei contributi di cui all'articolo 3 della presente legge il Ministero dei trasporti è autorizzato ad assumere impegni entro il limite di lire 400 milioni nell'esercizio 1952-53, di lire un miliardo in ciascuno degli esercizi 1953-54 e 1954-55 e di lire 600 milioni nell'esercizio 1955-56.

Le somme non impegnate in un esercizio finanziario potranno essere impegnate negli esercizi finanziari successivi.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Agli articoli 17 e 18 del testo già approvato dal Senato, diventati articoli 18 e 19 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, non sono state apportate modificazioni.

In fine al disegno di legge la Camera dei deputati ha introdotto un nuovo articolo, che è diventato articolo 20. Se ne dia lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

Art. 20.

Le norme di cui alla presente legge, in quanto applicabili, si estendono anche all'Azienda di navigazione interna lagunare di Venezia ed alla Società veneta per il tratto Venezia-Fusina.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modificazioni apportatevi dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il Senato si riunirà nuovamente in seduta pubblica alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,45).

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA DCCCLVII SEDUTA (18 LUGLIO 1952-ANTIMERIDIANA)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

ALLEGATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare perchè i lavoratori agricoli della provincia di Foggia riscuotano gli assegni familiari trimestralmente come stabilito dalla legge (2320).

RISPOSTA. — In ordine a quanto richiesto dalla S. V., si ha il pregio di comunicare che, ad opera dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e del Servizio elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è stato disposto un sopraluogo nella provincia di Foggia.

Sulle risultanze di quest'ultimo e sulle determinazioni che potranno essere adottate si fa, per tanto, riserva di informare la S. V. onorevole.

Il Ministro
RUBINACCI

BERLINGUER. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni che hanno sinora ostacolato la ricostruzione delle case distrutte in Roma, dai bombardamenti dell'ultima guerra, specialmente nel quartiere di San Lorenzo e per sapere quali propositi abbia il Governo perchè finalmente tali case vengano ricostruite (2172).

RISPOSTA. — Si ritiene, innanzi tutto, opportuno precisare che, in base alla vigente legislazione (D.L.C.P.S. 14 aprile 1947, n. 261, e legge 25 giugno 1949, n. 409), ogni iniziativa per la ricostruzione dei fabbricati privati ad uso di abitazione è demandata ai proprietari, i quali dopo aver presentata la prescritta documentata instanza al competente Ufficio del Genio civile, e dopo i relativi accertamenti sopra luogo da parte dell'Ufficio medesimo, sono liberi di eseguire i lavori di ripristino se e quando vogliono, limitandosi lo Stato a contribuire alla spesa di ricostruzione — quando questa sia ultimata — con somme che, nella maggiore parte dei casi, si aggirano intorno alla metà della spesa sostenuta dai proprietari.

Per fare fronte al bisogno di alloggi in Roma questo Ministero ha, tra l'altro, erogato copiscue somme per la ricostruzione di case di abitazione col sistema dei pagamenti differiti, in base all'articolo 5, n. 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261.

In ogni modo lo stato d'avanzamento della ricostruzione dei fabbricati, entro l'àmbito del comune di Roma, può essere sintetizzato dalle seguenti cifre:

Ricostruzioni ultimate:

n. 24 - Importo	L.	201.700.000
— Particolare per San Lorenzo, n. 6 . . .	«	99.000.000

Ricostruzioni in corso:

n. 12 - Importo	»	242.800.000
— Particolare per San Lorenzo, n. 5 . . .	»	192.000.000

questi lavori possono considerarsi eseguiti per oltre una metà dell'importo.

Pratiche di ricostruzione in corso di espletamento:

n. 15 - Importo circa . .	L.	186.000.000
— Particolare per San Lorenzo, n. 2 . . .	»	25.000.000

Si fa presente che esistono allo stato attuale circa venti fabbricati tra distrutti o parzialmente distrutti per i quali, per ragioni varie, i proprietari non hanno presentato alcuna pratica di contributo; in San Lorenzo, in particolare, in queste condizioni si trovano circa 12 fabbricati o porzioni di fabbricati.

Non risulta pertanto che la ricostruzione delle case distrutte in Roma, ed in particolare nel quartiere di San Lorenzo, proceda con particolare lentezza, in confronto anche al ritmo ricostruttivo dei fabbricati distrutti, verificatosi nei rimanenti agglomerati cittadini del Lazio.

Si ritiene per altro che, per il quartiere San Lorenzo, in Roma, i seguenti specifici motivi possono aver rallentato il ritmo ricostruttivo:

1) le scarse possibilità finanziarie dei proprietari, che, in molti casi, non hanno consentito ai medesimi, sin'ora, di por mano ai lavori, e che, anzi, hanno costretto alcuni ad alienare l'area del fabbricato distrutto;

2) il preesitente frazionamento della proprietà dei fabbricati tra numerosi condomini, che ha ingenerato molto spesso difficoltà quasi insormontabili, in sede di accordo tra i medesimi, circa la convenienza, o meno, di ricostruire, circa la forma di contributo da richiedersi, e circa anche l'epoca più opportuna per effettuare la ricostruzione.

Per quanto riguarda infine gli eventuali propositi di questa Amministrazione per accelerare le ricostruzioni in Roma si fa presente, come del resto si è già premesso, che nessuna iniziativa può essere presa in fatto di ricostruzione dei fabbricati privati distrutti dalla guerra, essendo ogni iniziativa del genere di spettanza degli stessi proprietari dei fabbricati distrutti.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

BRASCHI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per osservare e sapere: I Ministri dei lavori pubblici e dell'interno, in proprie circolari e in risposta a interrogazioni, hanno ripetutamente affermato e ribadito:

a) che per fruire dei benefici e delle provvidenze disposte per la ricostruzione e assistenza ai danneggiati dalla guerra era necessario e sufficiente che i medesimi fossero o diventassero proprietà di enti o società per perseguire i fini di assistenza e beneficienza;

b) che appartenendo — gli immobili — a società, anche anonime, potevano fruire di tali provvidenze solo che avessero espressamente avuto nello statuto o vi avessero aggiunto detta finalità benefica o assistenziale;

c) che gli immobili di enti morali o religiosi (mense vescovili, chiese parrocchiali, benefici parrocchiali, ecc.) avrebbero beneficiato di dette provvidenze, senza bisogno di cambiare o di produrre le loro tavole di fondazione, sia perchè secondo le norme generali del diritto canonico detti enti hanno sempre anche finalità benefiche e caritative, sia perchè d'altra parte, le stesse finalità religiose sarebbero — come sono — protette dalla stessa legge.

Tutto ciò premesso, interrogo i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici per sapere se risponda a verità che diversi decreti ispirati ai suddetti princìpi, hanno trovato e trovano opposizione ed ostacolo presso la Corte dei conti e per sapere come il Governo intenda provvedere perchè abbiano piena e completa esecuzione le disposizioni volute e approvate dal Parlamento in favore delle opere, delle istituzioni, degli enti e delle società — anche private — di ordine benefico, caritativo, assistenziale e per quanto riguarda la ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati o distrutti dalla gurra (2178).

RISPOSTA. — La Corte dei conti non solleva eccezioni per quanto riguarda la possibilità di applicare i benefici di cui al D.L.P. 27 giugno 1946, n. 35 e della legge 10 agosto 1950, numero 784 nei confronti di quegli edifici, danneggiati dalla guerra, che all'epoca del danno bellico non erano di proprietà di enti di beneficenza ed assistenza, sempre che si provveda ora al passaggio di proprietà dell'edificio e che risulti chiaramente la effettiva anteriore destinazione dello stesso a scopi benefici od assistenziali.

Così pure non vengono sollevate eccezioni quando gli edifici appartengano a società, sempre che allo statuto delle medesime risultino finalità benefiche od assistenziali e che venga contemplata espressamente la devolu-

zione a tali finalità di una parte sostanziale delle utilità economiche ricavate dallo svolgimento delle attività delle società medesime.

Sostiene invece la Corte dei conti che non si possa dar corso ai provvedimenti che riguardano gli edifici di proprietà di mense vescovili, di prebende canonicali, di congrue parrocchiali, ecc., in quanto tali enti non perseguono istituzionalmente fini di beneficenza o di assistenza. Occorrerebbe, in tali casi, accertare di volta in volta se dagli atti relativi alla proprietà dell'edificio lo stesso risulti acquistato per essere adibito espressamente a scopi benefici od assistenziali.

Tale criterio non è condiviso da questo Ministero che con lettera in data 19 dicembre 1951 ha precisato alla Corte dei conti il proprio punto di vista, così pure come non viene condivisa la richiesta recentissima della Corte dei conti di esaminare di volta in volta lo statuto di tutte le Congregazioni religiose e di tutti gli Enti in genere che richiedono l'applicazione dei provvedimenti legislativi in esame, perchè tutte le Congregazioni hanno per fine la perfezione dei propri membri e l'esercizio della carità.

Questo Ministero è in attesa di conoscere le decisioni che la Corte dei conti intenderà adottare in merito, decisioni che non mancherà di sollecitare, ove la medesima dovesse persistere nel trattenere i decreti in parola.

Si soggiunge, infine, che allo scopo di eliminare alcuni dei dubbi cui ha dato luogo l'applicazione delle modifiche apportate al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35 con la legge 10 agosto 1950, n. 784, è stata presentata dagli onorevoli Notarianni, Schiratti ed altri una apposita proposta di legge. La questione potrà quindi essere definitivamente risolta in sede parlamentare.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

BRASCHI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se non ritenga di riattivare e ripristinare d'urgenza la linea 137 Ravenna-Trieste-Ancona-Rimini destinata a intensificare traffici e contatti tra le città italiane dell'Alto Adriatico (2247).

RISPOSTA. — Il Ministero della marina mercantile, in vista delle vive premure da parte di autorità ed enti triestini a favore del ripristino della linea 137 Trieste-Ravenna ha autorizzato la Società di Navigazione « Fiumana » ad attivare — anche per quest'anno — ma solamente in via di esperimento — la linea suddetta con riserva di ogni ulteriore definitiva decisione.

Il servizio, quindi, sarà ripreso non appena la predetta Società avrà accordato con l'Ente per il turismo di Trieste l'itinerario orario in base al quale esercitare la linea.

Il Sottosegretario di Stato
TAMBRONI.

BRASCHI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.* — Per chiedere se non ritengano opportuno e necessario intervenire in via straordinaria e d'urgenza per la immediata liquidazione dell'enorme cumulo di pratiche pendenti presso l'Ispettorato compartimentale di Bologna riguardanti la ricostruzione degli edifici colonici distrutti o danneggiati dalla guerra.

Faccio presente la particolare situazione della zona romagnola dove, avendo il fronte sostato per parecchi mesi, si sono avuti distruzioni e danni di particolare rilievo le cui pratiche arretrate, a quanto si riferisce, sommano ad oltre otto miliardi, ciò che ha dato luogo alla sospensione di qualsiasi nuova autorizzazione.

Faccio altresì presente la situazione di privati e di enti morali che fidando nelle disposizioni di legge e valendosi delle regolari autorizzazioni, hanno compiuto i lavori contraendo debiti che sono venuti a scadere e che comportano un onere insostenibile di spese e di interessi (2316).

RISPOSTA. — Questo Ministero si è vivamente interessato affinchè siano concessi nuovi stanziamenti per la concessione del contributo dello Stato nella spesa per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

L'ultimo stanziamento di fondi è stato disposto con la legge 28 marzo 1951 che ha autoriz-

zato la spesa di 8 miliardi di lire per la concessione di tale contributo.

Nella ripartizione di detti fondi è stata tenuta presente in modo particolare la situazione dell'Emilia e sono state impartite disposizioni perchè nell'esame delle domande di contributo sia data la preferenza a quelle relative alla riparazione e ricostruzione di fabbricati rurali danneggiati o distrutti dalla guerra.

Si ritiene opportuno aggiungere che con un residuo di fondi U.N.R.R.A. (L. 460 milioni), si stanno liquidando vecchie pratiche di riparazione e ricostruzione di opere danneggiate o distrutte dalla guerra, e sui cui progetti gli Ispettorati compartimentali avevano già predisposto i decreti di impegno.

È da rilevare, inoltre, che nel disegno di legge all'esame della Camera dei deputati sono previste norme per la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra anche ad immobili adibiti all'esercizio di attività agricole, fra cui i fabbricati rurali.

La situazione del compartimento dell'Emilia è ora lievemente migliorata con la recente assegnazione di 300 milioni circa al competente Ispettorato di Bologna, che consentirà di definire pratiche arretrate prevalentemente relative ad opere distrutte o danneggiate da eventi bellici.

Le ulteriori pratiche giacenti potranno essere soddisfatte gradatamente con gli ordinari stanziamenti di bilancio e con eventuali assegnazioni straordinarie.

A questo riguardo si ritiene riportare, di seguito, quanto il Ministro dell'agricoltura, nel suo discorso alla Camera sul Bilancio dell'agricoltura ha dichiarato sull'argomento:

« Per quanto riguarda i contributi in conto capitale, le opere eseguite e non ancora pagate ammontano a circa 20 miliardi.

A questo debito bisogna far fronte e ciò potrà avvenire per oltre un quarto con cinque miliardi di lire dei quali otto disponibili o recuperabili nel bilancio 1952-53. Ma il peso di quindici miliardi resta pur sempre notevole e bisognerà pensare a nuovi stanziamenti ove con economie prevedibili non si riesca del tutto ad assorbirli ».

Il Ministro
FANFANI.

CARON. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere per quali motivi il Consiglio dei Ministri non abbia approvato il disegno di legge presentato dal Ministero del lavoro che stabilisce l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra, in modo particolare per quanto riguarda il collocamento obbligatorio al lavoro (2321).

RISPOSTA. — Il disegno di legge che mira al coordinamento delle norme di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, con quelle della legge 3 giugno 1950, n. 375, al fine di rendere applicabili ai mutilati ed invalidi per servizio (ed ai congiunti dei caduti per servizio), i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra (e loro congiunti) ed in modo particolare quello del collocamento obbligatorio, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 giugno u. s.

Non appena espletati gli ulteriori incombenti di rito, lo scrivente non mancherà di presentare al Parlamento il provvedimento di cui alla interrogazione formulata dalla S.V. onorevole.

Il Ministro
RUBINACCI.

CARRARA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga rispondente a manifeste ragioni di opportunità e di equità di emettere un provvedimento interno diretto a sospendere gli sfratti degli occupanti alloggi demaniali non di servizio in attesa della discussione del disegno di legge n. 2312 di iniziativa dei senatori Romano Antonio, Cerica e Menghi, concernente proroga delle concessioni di alloggi demaniali non di servizio per i dipendenti del Ministero della difesa.

Tali sfratti, che si stanno eseguendo ad opera del Comando militare territoriale con procedura diretta a mezzo dell'Arma dei Carabinieri, suscitano notevole turbamento e determinano situazioni di grave disagio (2280).

RISPOSTA. — Com'è noto gli alloggi demaniali cosiddetti « non di servizio » sono quelli

che vengono concessi in uso, a pagamento, a personale delle Forze armate in servizio che, per ragioni d'impiego, deve risiedere in determinate località.

Tali alloggi, al pari degli alloggi a titolo gratuito — e cioè quelli cosidetti « di servizio —, devono essere rilasciati dagli utenti non appena essi cessano dal servizio o sono trasferiti in altra sede. Questa tassativa condizione, resa nota agli interessati al momento in cui sono immessi nell'alloggio, è da essi accettata mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione.

Per effetto della concessione sorge tra l'Amministrazione militare ed i concessionari degli alloggi demaniali un rapporto giuridico di natura amministrativa, e perciò con i caratteri della provvisorietà e della subordinazione alle preminenti esigenze del servizio, che non può soggiacere alle norme che regolano i rapporti privati di locazione e, quindi, alle vigenti disposizioni sul blocco degli affitti.

Ciò premesso si rileva che, a prescindere dalle considerazioni di carattere giuridico sulla natura della concessione, che il Consiglio di Stato ha avuto anche occasione di confermare in sede giurisdizionale, l'Amministrazione militare, specie nell'immediato dopoguerra, rendendosi pienamente conto del grave disagio in cui il personale dipendente cessato dal servizio sarebbe venuto a trovarsi, per effetto di una rigida applicazione delle norme che regolano la materia, ebbe a consentire, in via del tutto eccezionale, la continuazione dell'uso degli alloggi in parola da parte di tale personale.

Ma, dal momento in cui ha avuto inizio il programma di riorganizzazione e potenziamento delle Forze armate, si è imposta all'Amministrazione la necessità di eliminare le difficoltà che, a causa della imperante crisi edilizia, ostacolavano ed ostacolano tuttora i trasferimenti del dipedente personale. Per conseguenza l'Amministrazione ha dovuto, da una parte, promuovere appositi provvedimenti legislativi che consentissero la costruzione di case I.N.C.I.S. per militari, dall'altra porsi il problema di recuperare al più presto possibile tutti gli alloggi demaniali ancora goduti da utenti che non hanno più titolo alla concessione, e ciò per gli evidenti motivi di servizio innanzi accennati.

Una volta avviata l'azione di recupero, nello svolgimento della quale, d'altronde, i Comandi competenti non hanno mancato e non mancano di consentire proroghe intese ad agevolare la sistemazione del personale sloggiato, quando non ne derivi pregiudizio agli interessi del servizio, risulta evidente che l'Amministrazione militare non si trova in condizioni di potere aderire alla proposta dell'onorevole interrogante.

La sospensione indiscriminata dei provvedimenti in corso di attuazione non farebbe infatti che aggravare maggiormente la crisi cui ancora è soggetto il buon andamento dei servizi, provocando l'ulteriore diminuzione delle attuali già esigue disponibilità di alloggi, e rinviando a tempo indeterminato la soluzione del grave problema, di cui invece le preminenti esigenze del servizio impongono la più rapida soluzione possibile.

Il Ministro
PACCIARDI.

CASO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni che ritardano la presentazione al Parlamento della legge concernente la riapertura dei termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere la idoneità per l'esercizio della professione di Direttori di concerto bandistici e per orchestrali; e se, in via subordinata, non ritenga opportuno disporre con decreto ministeriale, il concorso per titoli almeno per coloro che erano richiamati o trattenuti in servizio militare o nei campi di prigionia durante la guerra 1940-45 (2302).

RISPOSTA. — Informo l'onorevole interrogante che, avendo il Ministero del tesoro ravvisato la opportunità, in sede di controfirma del decreto che autorizza la presentazione al Parlamento della legge di cui si parla nella interrogazione, di un riesame di tutta la questione, specialmente per quanto si attiene ai riflessi finanziari insiti nel provvedimento, il decreto stesso era stato in giacenza presso quel Dicastero dall'epoca della firma.

Raggiunte, ultimamente, le definitive intese col detto Ministero, si è ottenuto in restituzio-

ne l'atto in parola, il cui perfezionamento viene ora ultimato, così che è da prevedere che la presentazione al Parlamento del decreto ricordato potrà avvenire nei prossimi giorni.

Il Ministro
SEGNI.

DI GIOVANNI. — *Al Presidente del Consiglio ed al Ministro dei trasporti.* — Sulla mancata presentazione al Parlamento del disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri sin dal 19 aprile 1952, sulla perequazione delle pensioni a favore dei pensionati delle ferrovie in concessione nella provincia di Siracusa (2346).

RISPOSTA. — Per incarico dell'onorevole Presidente del Consiglio ed a nome del Ministro dei trasporti si ha il pregio di comunicare che non risulta sia mai stato approvato dal Consiglio dei Ministri il provvedimento cui fa cenno la interrogazione.

Si ritiene, invece, che la signoria vostra intenda riferirsi al disegno di legge — quest'ultimo approvato appunto il 19 aprile ultimo scorso — contenente modificazioni al trattamento di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

Si ha il pregio di partecipare, pertanto, che il provvedimento in questione è stato presentato alla Camera dei deputati il 14 corrente mese.

Il Ministro
RUBINACCI.

FALCK. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non si crede giunto il momento propizio per emettere un prestito a capitale garantito ed a più moderato interesse non superiore al 4 per cento per consolidare in modo tranquillizzante il debito fluttuante dello Stato allo scopo di stabilizzare in modo efficace il valore monetario della lira, e permettere una politica d'investimento che abbia le spalle assicurate (2287).

RISPOSTA. — Non si ritiene opportuna la emissione di un prestito a capitale garantito per consolidare il debito fluttuante, dal momento che tale debito non desta preoccupazioni. In particolare, i Buoni del tesoro ordinari sono detenuti in larga misura da aziende ed istituti di credito presso i quali assolvono a particolari esigenze di gestione; di conseguenza, se non è da prevedere la richiesta del loro rimborso, non è però da sperare la loro conversione in un prestito a media o a lunga scadenza ad un tasso moderato, come proposto dall'onorevole senatore interrogante. Una conferma di quanto sopra si è avuta in occasione della recente emissione di sottoscrizioni di Buoni del tesoro novennali 5 per cento-1961; soltanto 25 miliardi si riferivano a conversioni di Buoni del tesoro ordinari, anzi la consistenza dei Buoni del tesoro ordinari — nonostante la predetta conversione — è aumentata nel periodo di sottoscrizione del Prestito di circa 30 miliardi.

Per quanto riguarda la stabilità monetaria e la garanzia degli investimenti è da notare che il Governo ha provveduto e provvede a ciò con tutti i mezzi a sua disposizione, attraverso una adeguata politica economica intesa a creare le condizioni necessarie per evitare che i frutti dei risparmiatori vadano dispersi ed i risultati fin qui ottenuti non consigliano alcun mutamento al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

FILIPPINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se il Ministero oltre resistere in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato alla pretesa del comune di Firenze di avere in restituzione il quadro « La Muta » assegnato con decreto governativo al comune ed alla città di Urbino, del tutto priva di dipinti di Raffaello, non creda di adottare e di seguire nella eventuale distribuzione delle grandi opere degli antichi italiani, un criterio di equità che riconosca bensì le ragioni preminenti di opportunità a favore dei maggiori centri dell'arte e della cultura, ma non trascuri però i diritti e le ragioni ideali dei piccoli centri quando contribuiscono a dare gloria alla Nazione e al mondo con le opere dei propri figli (2252).

RISPOSTA. — Il quadro « La Muta » di Raffaello fu assegnato al comune di Urbino con de-

creto ministeriale in data 18 marzo 1947, ma il sindaco di Firenze ebbe, fin da allora, a presentare ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, contro la predetta decisione, la quale fu, peraltro, adottata in seguito a conforme parere delle Sezioni consultive dello stesso Consiglio di Stato.

Ciò posto, il Ministero non ritiene di adottare al riguardo alcuna determinazione, fino a quando non sarà stato deciso il ricorso al Consiglio di Stato, cui sopra si è accennato.

Il Ministro
SEGNI.

FIORE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quando il Governo intende presentare al Parlamento il disegno di legge relativo alle modificazioni del trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione (2323).

RISPOSTA. — Mi pregio comunicare alla signoria vostra onorevole che il disegno di legge, contenente modificazioni al trattamento di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, è stato testè presentato al Parlamento.

Il Ministro
RUBINACCI.

GASPAROTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere cosa si sia fatto e si stia facendo per salvare dalla progressiva distruzione la storica e artistica villa dei Pellegrini a Paese (Treviso) la quale costituisce una delle più perfette dimore settecentesche già abitata da Daniele Manin e che ha subìto i danni della guerra e dell'occupazione tedesca (2271).

RISPOSTA. — Il Ministero, a conoscenza delle condizioni di deperimento della villa già abitata da Daniele Manin in comune di Paese (provincia di Treviso), ora di proprietà dell'avvocato Antonio Pellegrini, ebbe ad accertare sin dal 1947 le ragioni del deperimento che risultò dovuto a requisizione da parte delle forze alleate.

Non potendo intervenire con propri fondi per il restauro della Villa, non consentendo la vigente legislazione di erogare somme a fondo perduto per restauri agli immobili di proprietà privata danneggiati dalla guerra, questo Ministero, avendo appreso che il proprietario aveva in corso pratiche per il risarcimento, da parte dell'Ufficio requisizioni del Ministero della difesa, dei danni dell'occupazione subìta, interessò sin dall'aprile 1948 il Ministero della difesa che dichiarò essere invece, competente il Ministero del tesoro, il quale a sua volta interessato, dichiarò che non erano state ancora emanate le norme di legge in materia di danni non da combattimento.

Peraltro, essendo risultato nello scorso dicembre dopo l'ulteriore carteggio, che è in corso in favore dell'avvocato Pellegrini la liquidazione del danno da parte del Tesoro per l'importo periziato di lire 3.565.000, questo Ministero, avendo il proprietario manifestato il desiderio che i lavori da effettuare nella Villa predetta siano eseguiti a cura della competente Soprintendenza ai monumenti di Venezia, ha già espresso al riguardo il proprio parere favorevole ed è ora in attesa di fornire la propria assistenza tecnica per la migliore esecuzione dei restauri non appena risulterà che gli uffici della competente Amministrazione finanziaria avranno liquidato all'avvocato Pellegrini le somme corrispondenti al danno subìto dall'immobile.

A tal riguardo si assicura l'onorevole interrogante che questo Ministero ha in corso l'opportuna corrispondenza per sollecitare dagli Uffici predetti la attesa liquidazione.

Il Ministro
SEGNI.

GASPAROTTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Se sia esatta la notizia che sia per essere rimossa per opera dell'autorità comunale di Lezzeno (Lago di Como) la lapide con medaglione posta sulle spoglie del poeta soldato Giunio Bazzoni, a ricordarne la tragica morte avvenuta il 10 marzo 1848 durante la sua fuga

da Milano per sfuggire agli austriaci e quali provvedimenti intenda prendere perchè sia evitata questa offesa alla memoria del poeta che a 23 anni, alla voce della supposta morte di Silvio Pellico fra gli orrori dello Spielberg, diffuse su fogli a mano la celebre ode: « Luna, romito, tranquillo astro d'argento » che in primo momento fu attribuita ad Alessandro Manzoni, e questo, per non smentire il memore ricordo che la stampa lombarda anche recentemente (« Provincia di Como » e « Corriere della Sera ») e assai prima Gerolamo Rovetta nel « Romanticismo », hanno fatto, a stimolo ed educazione del sentimento patriottico degli italiani (2281).

2ª RISPOSTA. — La Prefettura di Como — avuta a suo tempo conoscenza da esposti di privati che era nelle intenzioni del comune di Lezzeno di rimuovere una lapide apposta in quel cimitero in memoria del poeta soldato Giunio Bazzoni, apparendo necessario l'abbattimento della parete su cui poggia la lapide stessa, per la costruzione di una cappella gentilizia — è intervenuta presso detto Comune prospettando l'esigenza che, qualora non si renda assolutamente possibile mantenere la lapide laddove si trova, essa dovrà essere ripristinata in altro luogo distinto e ben visibile. Risulta che il Comune ha dato assicurazione di attenersi alle prescrizioni prefettizie. Sono in corso ulteriori accertamenti al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BUBBIO.

GHIDETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni dell'incredibile ritardo frapposto nel compimento dei lavori di costruzione dei sei alloggi I.N.A.-Casa appaltati a Salgareda due anni or sono dall'Amministrazione provinciale di Treviso.

Va notato che la penuria di abitazioni a Salgareda è tale che le stesse baracche di legno costruite dopo i disastrosi bombardamenti in tutte le zone vicine al Piave nel 1918, pur cadenti, sono sempre abitate dalla popolazione locale senza tetto, e che le famiglie assegnatarie dei sei alloggi di cui trattasi, strette dal bisogno d'abitazione, da molti mesi scrivono e protestano anche sui giornali, con grave discredito del Ministero coinvolto nella responsabilità dalla voce pubblica; che invece va ricercata e perseguita con severi provvedimenti, compresa la eventuale segnalazione al Genio civile.

L'interrogante desidera essere informato delle determinazioni che sarà per prendere il Ministro cui la presente è indirizzata, avuto presente il continuo riprodursi dello stesso disordine in località di provincie e regioni d'Italia le più diverse (2331).

RISPOSTA. — I lavori per la costruzione dei sei alloggi deliberati per Salgareda (Treviso) sono stati ostacolati da alcune difficoltà che ne hanno effettivamente ritardato il completamento. Gli appalti scorporati per i serramenti e per l'impianto idrico-sanitario non hanno potuti essere aggiudicati al primo esperimento, ma solamente dopo ripetute trattative, mentre la stessa Cooperativa aggiudicataria delle spese murarie ha proceduto con lentezza.

Completata la costruzione, gli alloggi sono stati regolarmente consegnati agli assegnatari.

Per quanto concerne altri casi di ritardo lamentati dalla S. V. On.le, si precisa che qualche rara volta possono esserne causa difficoltà ambientali o scarsa efficienza delle imprese aggiudicatarie.

In ogni caso, però, non manca l'intervento della Gestione I.N.A.-Casa nei confronti delle stazioni appaltanti responsabili della condotta dei lavori.

Il Ministro
RUBINACCI.

LOCATELLI. — *Al Presidente del Consiglio ed ai Ministri dell'interno e dell'industria e del commercio.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intendono prendere perchè le condotture del metano, che passano presso l'abitato, non provochino gravissimi incidenti come quello recentissimo di Milano, dove si ebbero a deplorare undici morti e cinque feriti (2295).

RISPOSTA. — Si risponde anche per l'onorevole Presidente del Consiglio e per il Ministro dell'industria e del commercio:

La grave sciagura verificatasi a Milano nella notte del 10 giugno corrente, e che ha provocato il crollo pressochè totale dello stabile sito in via Chiasserini 20, è stato determinato dalla involontaria accensione di gas infiltratosi nello scantinato dell'edificio e da questo propagatosi ai piani soprastanti.

L'Autorità giudiziaria sta conducendo una rigorosa inchiesta per accertare esattamente le cause del sinistro ed ha nominato allo scopo un collegio peritale composto da esperti in materia.

Soltanto dalle conclusioni dell'inchiesta giudiziaria potranno emergere le eventuali responsabilità, sia con la precisazione della natura del gas cui è da imputare lo scoppio, sia con l'accertamento di eventuali errori nella posa delle tubazioni o di deficienza nella loro manutenzione.

Comunque, gli organi preposti alla tutela della pubblica incolumità dei cittadini non sono mai venuti meno al loro dovere di vigilanza e di controllo nella sfera delle rispettive attribuzioni e competenze.

Il Ministero dell'interno, infatti, fin dal 15 maggio u. s. aveva emanato direttive sui criteri generali di sicurezza per l'installazione e l'esercizio di metanodotti e relative reti di distribuzione industriale e per le installazioni interne delle utenze industriali che prevedono, appunto, l'adozione di particolari accorgimenti atti a limitare il più possibile il verificarsi di quegli inevitabili sinistri che accompagnano gli impianti più pericolosi e delicati.

Se dai risultati dell'inchiesta giudiziaria in corso potranno venir tratti nuovi elementi di esperienza che suggerissero altre misure atte a scongiurare, nei limiti del prevedibile, il ripetersi di sciagure del genere di quella ora verificatesi, i criteri generali di sicurezza ora tracciati saranno opportunamente modificati ed aggiornati, anche in relazione al progresso della tecnica degli impianti metaniferi, che sono ovviamente in fase evolutiva.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BUBBIO.

LOCATELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non crede urgente e opportuno spiegare nei programmi di storia come il fascismo condusse l'Italia alla rovina e la parte fulgida di gloria che ebbe la resistenza nel periodo clandestino e in quello della liberazione. Attualmente si insegna la storia fino al 1918, in modo che i giovani nulla sanno della dittatura fascista e dell'eroica azione popolare che la minarono e la fecero crollare. (2296).

RISPOSTA. — I programmi della scuola elementare, approvati con decreto legislativo 24 maggio 1945, n. 459, prevedono, tra l'altro, per la quinta classe elementare, la narrazione dei principali avvenimenti del Risorgimento *fino ai nostri giorni,* con riferimento alle condizioni economiche e sociali del popolo italiano.

In conseguenza di ciò, nelle scuole dell'ordine elementare l'insegnamento della storia non si arresta ai fatti sino al 1918, ma comprende i principali avvenimenti fino ai nostri giorni e, quindi, la storia del fascismo e della resistenza partigiana, ancorchè limitata a informazioni sommarie, come si addice all'insegnamento della storia nella scuola elementare, e soprattutto con il proposito, illustrato nelle premesse al programma relativo, che l'insegnamento della storia dovrà finalmente diventare un insegnamento morale dopo la tragica esperienza sofferta dall'umanità.

Per quanto invece riguarda le scuole secondarie, premesso che sono tuttora in vigore i programmi approvati con regio decreto 8 maggio 1936, n. 762, si fa presente che la lacuna lamentata dall'onorevole interrogante verrà prossimamente colmata in esecuzione dell'articolo 9 della legge 20 giugno 1952, n. 645, che prevede il bando di appositi concorsi per la stampa e la diffusione di pubblicazioni intese a far conoscere in forma obiettiva ai cittadini e particolarmente agli scolari, l'attività antidemocratica del fascismo.

Il Ministro
SEGNI.

LUCIFERO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere perchè non sono stati corrisposti ai profughi assistiti fuori campo, gli arretrati previsti dalla legge 24 marzo 1952, n. 137 all'ar-

ticolo 3; per sapere inoltre se non si ritenga opportuno concedere un immediato acconto a quelle famiglie che per il loro precario stato finanziario ne hanno più volte fatto richiesta. (2314).

RISPOSTA. — Essendo sorti dubbi sulla interpretazione da dare al 1° comma dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137, la questione è stata sottoposta all'esame del Ministero del tesoro.

Il Sottosegretario di Stato
BUBBIO.

MANCINELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Perchè chiarisca le ragioni per le quali non è stata pagata agli insegnanti elementari di sette circoli didattici della provincia di Bologna, la indennità di lavoro straordinario per il primo semestre del 1951, e ciò nonostante i reiterati solleciti degli interessati; e perchè assicuri l'interrogante di avere dato urgenti disposizioni affinchè detto pagamento sia fatto prima della chiusura dell'esercizio finanziario, e abbia a cessare l'inadempienza del Ministero che denuncia per lo meno disordine amministrativo e trascuratezza grave nei confronti dei benemeriti funzionari della scuola la cui opera dovrebbe essere dallo Stato ben altrimenti valutata (2318).

RISPOSTA. — Il Ministero provvide tempestivamente all'invio dei fondi necessari al pagamento del compenso per lavoro straordinario dovuto ai maestri della provincia di Bologna.

Il fatto che i maestri di sette circoli di quella Provincia non siano stati soddisfatti a tempo debito delle predette competenze, è da attribuire ad un disguido verificatosi nella trasmissione al Provveditore agli studi di Bologna da parte dei direttori didattici degli atti necessari al pagamento del compenso in questione.

Assicuro comunque, l'onorevole interrogante che sono stati emessi i mandati per il pagamento della indennità per lavoro straordinario ai maestri di cui trattasi.

Il Ministro
SEGNI.

MILILLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere la sua opinione sul comportamento del dottor Antonio Castellano che, sentendosi sindaco *in pectore* di Pomarico (Matera) e prima ancora dell'insediamento di quell'Amministrazione comunale, si ingerisce nella gestione del cantiere-scuola n. 05589/L incitando gli operai alla indisciplina e allo scarso rendimento e, per sfogare i suoi rancori post-elettorali, preannunzia il licenziamento di coloro che egli ritiene abbiano votato contro la sua lista, ivi compreso il capo cantiere, perito tecnico D'Arua Vittorio; e se non creda necessario l'energico intervento dell'Ufficio del lavoro per impedire simili manifestazioni di odiosa faziosità (2319).

RISPOSTA. — Si ha il pregio di comunicare, al riguardo, che non risulta a questo Ministero che il dottor Antonio Castellano si ingerisca nella gestione del cantiere di lavoro n. 05589/L.

Sono state, tuttavia, impartite opportune istruzioni all'Ufficio provinciale del lavoro di Matera, ai fini della vigilanza su detto cantiere.

Si chiarisce, comunque, che, sia i licenziamenti come le assunzioni, nonchè le nomine e le revoche del personale dirigente dei cantieri di lavoro, sono fatte dall'Ufficio provinciale del lavoro, il quale non adotta alcun provvedimento se non vi sono fondati motivi per la sostituzione di personale occupato nei cantieri medesimi.

Il Ministro
RUBINACCI.

MILILLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per chiedere per quali ragioni l'Amministrazione dell'I.N.A.-Casa, pur avendo incluso nel piano del 2° anno la costruzione di due palazzine per complessivi dodici appartamenti nel comune di Lauria (Potenza) seriamente danneggiato dai bombardamenti aerei del settembre 1943, non ha dato ancora in appalto i lavori; e se è vero, come all'interrogante è stato riferito, che la gara d'appalto è andata deserta per ben due volte, per quali motivi essa non è stata rinnovata previo adeguato aumento dei prezzi fissati (2337).

RISPOSTA. — Risulta a questo Ministero che per l'appalto dei lavori di costruzione deliberati a favore di Lauria (Potenza), è stata esperita una prima gara nel marzo c. a., che risultò deserta. Il 5 giugno c. a. è stata esperita una seconda gara a prezzi maggiorati, ma anche essa non ebbe esito. La gestione I.N.A.-Casa ha dato allora nuove disposizioni alla stazione appaltante affinchè venisse ripetuta la gara sulla base del massimo costo a vano ammesso. Tale esperimento avrà luogo entro il corrente mese.

A questo proposito sembra opportuno rammentare che l'articolo 1 delle Norme integrative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, affida al Comitato che sovrintende alla Gestione I.N.A.-Casa il compito di stabilire il costo massimo a vano delle costruzioni, precisando però che detto costo massimo deve essere contenuto in ogni caso nel limite di lire 400.000, che potrà essere superato solo qualora si verifichino apprezzabili variazioni nel livello dei costi delle costruzioni rispetto a quello medio alla data di entrata in vigore del decreto suddetto.

Per tener conto delle variazioni di mercato intervenute, il Comitato ha stabilito nuovi costi massimi. Nel caso di Lauria, il nuovo costo è stato fissato in lire 430.000 ed è sulla base di tale valore che dovrà essere esperita la nuova gara.

Il Ministro
RUBINACCI.

MUSOLINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che in data 4 marzo 1952 il Consiglio superiore dei lavori pubblici emise un voto tendente a vietare le sopraelevazioni di fabbricati asismici, tanto pubblici quanto privati, nelle zone terremotate, negando in questo modo la possibilità di una effettiva completa solidarietà fra l'armatura delle strutture in cemento armato dell'edificio preesistente e di quello della sopraelevazione, in esecuzione nei normali cantieri di lavoro; l'interrogante fa presente che tale voto determina, nella sua applicazione, gravi conseguenze di natura urbanistica ed economica, in ispecie per le città di Reggio Calabria e di Messina, le quali, per la loro posizione topografica, per l'aumento demografico ed il conseguente sviluppo edilizio, vedrebbero aggravarsi le preesistenti difficoltà edilizie, note al Ministero, nonchè il peso dei servizi attinenti alle esigenze della vita cittadina sulle rispettive amministrazioni comunali, senza una corrispettiva utilità, in quanto il voto del Consiglio superiore nella sua finalità è assorbito dall'articolo 37 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, comma secondo, nel quale è stabilito che il collegamento delle strutture di sopraelevazione con quelle degli edifici esistenti può realizzarsi, oltrechè per sovrapposizione, anche per saldatura autogena o manicotto filettato.

Tali considerazioni di ordine tecnico, espresse recentemente in ordine del giorno votato dagli Ordini degli ingegneri della suddetta città, riuniti in assemblea e già reso noto al Ministro, unitamente alle suesposte preoccupazioni di indole economica, urbanistica, topografica ed amministrativa, inducono il sottoscritto a chiedere se non sia opportuno ritenere esecutiva la legge 25 aprile 1938, n. 710, d'altronde abrogabile soltanto in via legislativa, nei vari casi ivi previsti, pur riconoscendo nel voto del suddetto Consiglio, un intento prudenziale molto apprezzabile (2291).

RISPOSTA. — Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, presi in esame alcuni quesiti in merito alla sopraelevazione, in zone sismiche, di edifici intelaiati in cemento armato, con proprio voto del 4 marzo 1952, n. 260, sezione seconda, ha indicato entro quali limiti e sotto quali condizioni si possa ammettere una tale sopraelevazione e ciò avuto riguardo non solamente alla letterale interpretazione delle norme sismiche vigenti, ma anche alle necessarie ed opportune considerazioni di ordine tecnico in merito ai criteri di calcolazione ed alle qualità dei materiali rispettivamente adottati ed impiegati nei vari successivi periodi in cui hanno avuto luogo le costruzoni originarie.

Pur non disconoscendo l'importanza delle ragioni addotte dall'onorevole interrogante, si deve far presente la preminente importanza (ai fini della incolumità delle persone e della conservazione del patrimonio edilizio nelle zone sismiche) della disciplina delle costruzioni secondo razionali ed inderogabili criteri tecnici.

Peraltro studi saranno iniziati per una revisione delle norme sismiche ora vigenti ed in tale occasione potrà fra l'altro essere tenuto conto di quanto l'onorevole interrogante ha esposto.

Questo Ministero in accoglimento del voto 4 marzo 1952 del predetto Alto Consesso tecnico ha impartito istruzioni agli Uffici dipendenti interessati di attenersi intanto scrupolosamente al parere del Consesso stesso. È da avvertire però che secondo il detto parere, non sono escluse tassativamente le sopraelevazioni di che trattasi, ma deve essere invece esaminato caso per caso.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

MUSOLINO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere i motivi della mancata nomina del Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria in seguito al decesso del Presidente onorevole Nicola Siles, avvenuto quattro mesi or sono, nonostante le ripetute sollecitazioni dell'Organo interessato a tale nomina e se non ritenga pregiudizievole al funzionamento della suddetta Camera di commercio ed alle categorie economiche interessate la carenza di chi deve dirigere e rappresentare legittimamente gli interessi della Provincia in periodo di emergenza, qual è l'attuale (2342).

RISPOSTA. — A seguito del decesso del Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria, onorevole Nicola Siles, le funzioni relative sono state affidate al membro più anziano della Giunta, per il regolare svolgimento delle attività dell'Ente, quindi, senza alcun pregiudizio per gli interessi economici della Provincia.

Per quanto riguarda la nomina del nuovo Presidente, fu richiesta la designazione al Prefetto della Provincia di una terna sulla quale operare la scelta.

Poichè solo in data 23 giugno u. s. sono pervenute allo scrivente le designazioni dei tre nominativi da parte del Prefetto, è in corso, attualmente, ogni più opportuna indagine in ordine alla persona da nominare.

Tale nomina peraltro viene fatta, a termini dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, con formale provvedimento, di concerto tra questo Ministero e quello dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale.*

Il Ministro
CAMPILLI.

PISCITELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere le ragioni dell'arresto nei lavori della costruzione del ponte alla Scafa di Caiazzo (Strada statale 87) di cui (con risposta ad altra interrogazione) fu assicurato il completamento entro il 1952 (2304).

RISPOSTA. — I lavori di costruzione del ponte alla Scafa di Caiazzo lungo la strada statale n. 87 non sono sospesi ed anzi attualmente procedono con ritmo soddisfacente. La fondazione della seconda pila del manufatto sta per essere completata, mentre le spalle e la prima pila sono già al piano di appoggio delle travi. Fra giorni si inizia la costruzione delle centine per la costruzione delle travate. I muri andatori ed i rilevati di accesso sono quasi a quota strada.

Si conferma che, se non vi saranno condizioni stagionali particolarmente avverse, l'opera potrà essere completata entro il 1952.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

PISCITELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere con quali criteri e da quali Uffici o funzionari responsabili vengono assunti gli operai giornalieri per i lavori di manutenzione stradale. Quale è stato il numero complessivo di tali operai utilizzato nell'esercizio 1950-51 e quale nel primo semestre dell'esercizio 1951-52; quale è stata la spesa complessiva.

Per sapere altresì con quale metodo e da chi vengono tali operai assunti e da chi materialmente sono pagate ad essi le mercedi (2305).

RISPOSTA. — L'assunzione degli operai giornalieri per i lavori di manutenzione stradale

viene affettuata in base ai seguenti criteri, che corrispondono alle istruzioni impartite dall'A.N.A.S. ai dipendenti Compartimenti della viabilità:

1) In dipendenza delle esigenze dei lavori indispensabili alla ordinaria e straordinaria manutenzione della rete stradale, e in relazione alla disponibilità dei fondi all'uopo stanziati, i Capi compartimento, per mezzo dei dipendenti Capi servizio e Capi reparto, invitano i Capi cantonieri responsabili dei vari tronchi stradali, a segnalare secondo le necessità rispettive, il numero strettamente indispensabile di operai da richiedere agli Uffici di collocamento ricadenti nella zona, a' termini della legge 29 aprile 1949, n. 264, per l'avviamento al lavoro.

2) I periodi di lavoro svolti dai predetti operai gionalieri non superano normalmente i 75 giorni. Avvenuto, quindi, il licenziamento di essi, si procede ad una nuova richiesta numerica al locale ufficio di collocamento, il quale ha così modo di poter effettuare la rotazione fra i disoccupati.

3) La corresponsione delle relative mercedi viene effettuata secondo il modo e la forma adottata con prudente criterio dai Capi compartimento, che ne assumono la responsabilità. Tale pagamento avviene sovente mediante vaglia postale o assegni bancari, intestati ai singoli prestatori d'opera, sulla base delle listepaga quindicinali, compilate dai Capi cantonieri, controllate e vistate dai Capi reparto.

4) La spesa complessiva sostenuta dalla A.N.A.S. per il pagamento delle anzidette mercedi ammontò a lire 2.249.715.955, per giornate lavorative 1.661.200, durante l'esercizio 1950-1951; e a lire 1.270.000.000 — per complessive giornate lavorative 793.300 — durante il primo semestre dell'esercizio 1951-52 (per il quale, ad oggi, i dati sono approssimativi).

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

PISCITELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se dalla inchiesta amministrativa in ordine al peculato per cui un funzionario dell'A.N.A.S. fu denunciato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere presso il quale è in corso il relativo processo, siano state accertate altre responsabilità penali a carico di complici, o responsabilità amministrative a carico di chi aveva il dovere di sorvegliare, senza attendere che la scoperta del delitto e relativa denuncia fosse fatta dai carabinieri.

Per sapere altresì se si sia indagato da quali fonti quel funzionario abbia tratto i mezzi per acquisto di immobili e per il suo tenore di vita, nel quale è compreso il larghissimo uso di una splendida vetturetta automobile.

Per sapere inoltre se l'Amministrazione abbia provveduto a cautelarsi, nei modi di legge, per il risarcimento del danno, qualora intervenga condanna di quel funzionario.

Per sapere infine se è vero che, nonostante la sospensione, quel funzionario continua a frequentare l'Ufficio e ad avere fra le mani atti e documenti relativi all'oggetto della imputazione fatta a lui (2306).

RISPOSTA. — L'inchiesta amministrativa in ordine al peculato per cui un funzionario dell'A.N.A.S. fu denunciato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è tuttora in corso e quindi, allo stato, non è possibile fornire le notizie richieste dall'onorevole interrogante, poichè i dati chiesti potranno emergere solo quando saranno terminati sia il giudizio penale, sia la inchiesta.

Comunque, da informazioni assunte presso il Capo Compartimento competente è risultato che il predetto funzionario non ha avuto fra le mani atti e documenti relativi all'oggetto dell'imputazione a lui fatta. Se qualche volta egli si è presentato in ufficio è stato solo per essere interrogato o per fornire notizie e un paio di volte per informarsi sulla possibilità di un suo richiamo in servizio.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

PISCITELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quanto è stato speso fino al 31 dicembre 1951 per la costruzione della nuova sede del Compartimento di Napoli dell'A.N.A.S. ai Campi Flegrei.

E se è vero che tutto l'edificio è stato costruito usando di piccole, parziali perizie di urgenza, allo scopo di eludere le norme stabilite dalla legge in ordine alla esecuzione di opere per importo superiore ai 20 milioni di lire. E se è vero che si è proceduto sempre a mezzo di appalti a trattativa privata (2307).

RISPOSTA. — La somma complessivamente spesa fino al 31 dicembre 1951 per la costruzione della nuova sede del Compartimento di Napoli dell'A.N.A.S. ai campi Flegrei è stata di lire 58.842.000.

L'edificio è stato costruito in base a perizie parziali (ma sempre per complessi organici, come fondazioni, ossature, e rustico, finiture), non per eludere le norme stabilite dalla legge in ordine alla esecuzione di opere per importo superiore ai venti milioni, ma solo allo scopo — come è buona norma amministrativa — di ripartire la spesa occorrente nei vari esercizi finanziari nei quali era previsto lo sviluppo dei lavori secondo la progressione tecnica delle diverse fasi costruttive, dilazionando in tal modo nel tempo la detta spesa, senza far luogo all'impegno dell'intero ammontare in un solo esercizio finanziario, dal quale impegno sarebbe derivato un immobilizzo di somme eccedenti le necessità dell'opera e più opportunamente destinabili, invece, ad altri lavori.

Contrariamente a quanto asserito dall'onorevole interrogante all'accollo dei lavori di maggiore mole si è provveduto a mezzo di gara ufficiosa.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

PISCITELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quale è la somma erogata fino al 31 dicembre 1951 per i lavori relativi alle varianti della strada n. 97 fra Ponte Calore ed Ariano, a partire dall'inizio dei lavori stessi.

Per sapere a che punto trovasi l'esecuzione dell'opera e quando si prevede che possa essere aperta al traffico tale variante (2308).

RISPOSTA. — Per i lavori di costruzione di una grande variante alla strada statale n. 90 (non n. 97) fra Savignano Scalo e Benevento e (non fra Ponte Calore ed Ariano) per i quali fu preventivata nel 1947 una spesa di 1 miliardo e 300 milioni, venne disposto un finanziamento di 500 milioni in base alla legge 5 marzo 1948, n. 121, e vennero assegnati 800 milioni sui fondi E.R.P.

La somma complessivamente erogata fino al 31 dicembre 1951 per i detti lavori è stata di lire 619.055.000.

Il tratto in nuova sede fra Savignano Scalo e la provinciale di Buonalbergo, della lunghezza di chilometri 18 circa, è quasi completo come opera d'arte e corpo stradale. Le opere di presidio e la pavimentazione potranno essere completate entro il primo semestre del prossimo 1953.

La sistemazione e rettifica della vecchia provinciale fra Buonalbergo e Benevento procede a lotti con ritmo soddisfacente e si prevede di poterla completare entro il 1953, anche se eventualmente si integrasse l'opera con la costruzione di un nuovo ponte sul Calore, ciò che parrebbe opportuno data la antiquata caratteristica dell'attuale ponte.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

PISCITELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quale è il numero delle vetture automobili e quale quello degli autocarri in uso presso il Compartimento di Napoli dell'A.N.A.S. ed a quali necessità di servizio corrispondono, quale è stata la spesa per la sola benzina consumata nell'esercizio 1950-1951 e quale nell'esercizio 1951-52 primo semestre, quanto negli stessi periodi si è speso per riparazioni delle vetture eseguite da officine private e quanto si è speso per personale, materiale, ed ogni altro acquisto nella gestione del garage officina con sede a Caserta in via Ceccano, per quale servizio sono usati i due *autopullman* tipo Leoncino, quanti chilometri questi hanno percorso dall'acquisto a tutto il mese di maggio 1952 e quale il relativo consumo di benzina ed olio (2310).

RISPOSTA. — Delle vetture automobili in dotazione al Compartimento dell'A.N.A.S. di Na-

poli, cinque sono efficienti, due quasi efficienti e tre fuori uso da eliminare.

Delle cinque vetture efficienti una, acquistata il 28 ottobre 1948 è assegnata al Capo Compartimento, un'altra, acquistata il 17 marzo 1948 è assegnata alla Sezione staccata di Campobasso, e le altre tre, di cui due acquistate già usate nel 1944 e nel 1947 e la terza acquistata il 28 ottobre 1948 sono assegnate alle tre Sezioni lavori e mantenimento.

Le due vetture quasi efficienti acquistate rispettivamente nel 1945 e nel 1947 sono utilizzate solo di rado per le condizioni di vetustà e ciò specialmente in caso di riparazione delle altre macchine nonchè per il Servizio tecnico compartimentale.

Gli autotreni in dotazione al Compartimento stesso sono due ed efficienti e cioè uno ereditato dall'Autorità militare il 12 giugno 1945 e l'altro assegnato il 23 maggio 1949.

Essi sono impiegati nell'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta per trasporto di materiali (pietrisco, graniglia, bitume, cemento ecc.). Di recente sono stati utilizzati anche per il trasporto dei mobili di ufficio da Napoli a Caserta.

Vi sono poi dieci camions poco efficienti di provenienza alleata, utilizzati poco per il loro elevato consumo (hanno motori a benzina) ed in considerazione della loro limitata portata. Viene per essi pagata la tassa di circolazione solo per tre mesi all'anno quando occorrono e vengono in genere impiegati come sgombraneve.

Vi sono inoltre sette rottami e fuori uso ereditati dagli Alleati e dall'Amministrazione militare Alleata.

I due « Leoncini », infine in dotazione dell'A.N.A.S. per trasporti di servizio, furono passati in carico il 27 settembre 1951 dal Compartimento di Bari a quello di Napoli per essere adibiti al trasporto dei funzionari da Napoli a Caserta e viceversa durante il periodo nel quale si effettua il trasferimento delle famiglie dei funzionari ancora autorizzati a risiedere a Caserta per realizzare gradatamente quell'allontanamento di tali famiglie che diede luogo all'agitazione e serrata dei negozianti locali.

In occasione del trasferimento della sede compartimentale da Caserta a Napoli, furono utilizzati anche per il trasporto delle pratiche dell'archivio corrente

Trasportarono nell'ottobre 1951 anche divise ed indumenti di lavoro per i cantonieri da distribuire lungo la rete.

Al 31 maggio 1952 i contachilometri segnavano:

per il 63255 NA	km.	17.335
per il 63226 NA	»	17.104
Totale	km.	34.439
a detrarre il percorso effettuato quando questi mezzi erano precedentemente a disposizione di altro Compartimento	km.	1.000
Restano	km.	33.439
a detrarre il percorso compiuto complessivamente per la distribuzione delle divise	km.	1.700
percorrenza per trasporto funzionari e trasporto fascicoli di archivio	km.	31.739

Consumi complessivi da parte del Compartimento di Napoli:

Nafta	litri	3.960
Olio	kg.	75

È da notare che per quattro giorni di ogni settimana lavorano entrambi i « Leoncini », perchè uno ritorna a Caserta alle 14,30 (orario chiusura normale dell'Ufficio) e l'altro alle 16,30 con i funzionari di turno anche nel pomeriggio. Per gli altri due giorni ne lavora uno solo perchè il turno pomeridiano in tali giorni e di festa, viene effettuato solo con funzionari già residenti a Napoli con le famiglie.

La spesa complessiva per i carburanti da parte del Compartimento di Napoli durante l'esercizio 1950-51 è stata di lire 4.411.200.

Idem. idem. nel primo semestre dell'esercizio 1951-52 è stata di lire 1.712.350.

La spesa per riparazione autovetture in officine private è stata:

a) nell'eercizio 1950-51 lire 957.670 (di cui lire 663.770 per acquisto di pezzi di ricambio);

b) nel primo semestre dell'esercizio 1951-1952 lire 938.960 (di cui lire 580.360 per acquisto pezzi di ricambio).

La spesa complessiva per gestione garage, compreso il personale addettovi è stata di lire 1.171.060 nell'esercizio 1950-1951 e di lire 548.760 nel primo semestre dell'esercizio 1951-1952.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

PISCITELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* Per sapere se e quando il ponte di Calafuria, presso Livorno è stato o sia per essere riaperto al traffico (23111).

RISPOSTA. Il ponte di Calafuria presso Livorno è stato aperto al traffico fin dal 21 maggio u. s.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

RIZZO GIAMBATTISTA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se, ai sensi della legge 8 gennaio 1952, n. 20, articolo 1, comma *G* e *Q*, non ritenga di corrispondere un congruo contributo all'industria di mitilicoltura di Augusta già duramente colpita dalla grave alluvione ivi abbattutasi nell'ottobre 1951, ciò in aumento al limitato sussidio elargito che non ha avuto alcuna efficacia sulla ripresa della industria stessa » (2294).

RISPOSTA. — Informo l'onorevole interrogante che la ditta Fratelli Cardaci di Augusta in dipendenza dei danni subiti al suo impianto di mitilicoltura a causa dell'alluvione dell'ottobre s. a. beneficiò di un eccezionale sussidio di 300.000 lire. Tale somma rappresentava il risarcimento di oltre il 65 per cento del danno accertato, percentuale superiore alla media degli altri soccorsi distribuiti per lo stesso motivo, nonostante la richiedente versasse in buone condizioni economiche e finanziarie.

Tuttavia, poichè la Ditta in questione ha inoltrato altra istanza per ottenere, in base alla legge 8 gennaio 1952, n. 20, un contributo nelle spese da sostenere per l'incremento della sua industria, assicuro l'onorevole interrogante che la istanza stessa sarà sottoposta al Comitato tecnico previsto dalla citata legge appena possibile.

Il Sottosegretario di Stato
TAMBRONI.

TAMBURRANO (LANZETTA). — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere per quali ragioni il treno 92, il cosidetto « treno delle Puglie », pur sostando sei minuti alla stazione di Bovino-Deliceto, non espleta servizio viaggiatori » (2272).

RISPOSTA. — Non è possibile assegnare a Bovino-Deliceto il servizio viaggiatori al direttissimo 92, anche se il predetto treno ha, nella stazione citata, una fermata di servizio (per l'aggiunta della locomotiva di spinta e per incrocio con altro treno), in quanto i detti motivi di fermata per servizio possono venire a mancare e allora, quando il treno è in ritardo, può transitare senza fermare conseguendo ricupero che si ripercuote benevolmente sulla regolarità della successiva marcia. Ove invece la fermata venga concessa per servizio viaggiatori, essa non può essere in nessun caso soppressa e si viene a rinunziare definitivamente ai benefici di marcia suaccennati.

Da tener presente ancora che, qualora si concedesse la richiesta fermata a Bovino, altre località di non minore importanza e presso le quali sussistono fermate solo di servizio, sarebbero indotte ad avanzare domande di analogo trattamento usato per Bovino: domande che, per equità, non potrebbero essere respinte. E si verrebbe in tal modo a recare grave danno alla regolarità di marcia e alla celerità del treno di cui trattasi, del quale, invece, viene di continuo richiesto l'acceleramento, per migliorare le relazioni tra la Capitale e le Puglie.

È da tener presente inoltre che il treno in questione è seguìto a breve distanza dal treno diretto 816, il quale ferma per servizio viaggiatori a Bovino-Deliceto ed offre anche ottime comunicazioni dalle Puglie per Napoli e Roma.

Il Ministro
MALVESTITI.

TIGNINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è vero che il signor Carlo Marchese, impiegato nel comune di Riesi sia stato sospeso dal Prefetto di Caltanissetta « per avere partecipato attivamente alla campagna elettorale », e se non creda di ordinare l'immediata riassunzione in servizio dell'interessato, in considerazione della illegalità del provvedimento (2301)

RISPOSTA. — Al Governo regionale spetta la legislazione esclusiva e l'esecuzione in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali della Sicilia. E ciò in base all'articolo 15 dello Statuto regionale approvato con regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, e alla legge ricettizia della Regione 1° luglio 1947, n. 3 che ha fatto propria, per le materie attribuite alla propria competenza, la relativa legislazione dello Stato vigente al 25 maggio 1947, con il compito di curarne l'esecuzione nell'àmbito dell'Isola.

Il Sottosegretario di Stato
BUBBIO.

TIGNINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno — onde non aggravare più oltre le disastrose condizioni dei ruoli organici del personale di vigilanza nella scuola elementare — di soprassedere al collocamento a riposo dei funzionari scolastici nati nel 1882, 1883, 1884 e 1885, fino a quando saranno approvate le leggi relative al collocamento a riposo degli impiegati statali e alla revisione di carriera dei direttori e degli ispettori (grado VII e VI), per cui è stato chiesto il parere tecnico del Ministero del tesoro (2317).

RISPOSTA. — Premesso che al personale di vigilanza delle scuole elementari sono applicabili le norme sul collocamento a riposo previste per tutti i funzionari dello Stato, si fa presente che questi ultimi prima delle contingenti necessità del periodo bellico e postbellico, cessavano dal servizio al compimento di 65 anni di età e di 40 anni di servizio.

A seguito della normalizzazione dei servizi, dalle varie Amministrazioni, man mano, si riprese a seguire, ai fini dei collocamenti a riposo del rispettivo personale non avente speciale ordinamento, la normale prassi, alla quale si è avanti accennato.

Ciò viene ora fatto pure da questa Amministrazione nei confronti dei direttori didattici e degli ispettori scolastici, sia pure con una certa gradualità. Infatti al termine del corrente anno scolastico (cioè con il 1° ottobre prossimo venturo) sarà collocato a riposo il personale di vigilanza delle scuole elementari, nato negli anni 1882, 1883, 1884 e 1885 quindi con età non inferiore a 67 anni), che altresì compie al 30 settembre prossimo venturo quaranta anni di servizio.

Il Ministro
SEGNI.

ZELIOLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non si intende equiparare ai figli legittimi e naturali riconosciuti anche gli adottivi e affiliati agli effetti delle condizioni previste dall'articolo 85 del testo unico 24 febbraio 1938, n. 329, sul reclutamento per il loro invio in congedo anticipato. Si ravvisa la necessità di una modifica o quanto meno di un provvedimento interpretativo con finalità estensiva, dato che l'Istituto dell'affiliazione — in specie — è stato considerato dalla nostra legislazione nel Codice civile 16 marzo 1942 e l'articolo 90 del testo unico dispone solo per i figli adottivi (2171).

RISPOSTA. — L'articolo 90 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, stabilisce che i figli adottivi possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato (di cui all'articolo 85 e seguenti dello stesso testo unico) solo per i titoli relativi alla famiglia di origine.

È da ritenere che il legislatore nel dettare la norma suddetta abbia avuto di vista la opportunità di non porre i figli adottivi in condizioni preferenziali rispetto ai figli legittimi, dando ad essi una doppia possibilità di ottenere, allo stesso titolo, l'esenzione dal servizio militare.

Appunto in vista della cennata *ratio legis* questo Ministero ha da tempo disposto, con una

interpretazione della citata norma largamente favorevole rispetto alla sua espressione letterale, che il beneficio del rinvio per il titolo di cui trattasi viene concesso in base alla situazione della famiglia dell'adottante, allorchè non sia conosciuta la famiglia di origine dell'interessato.

Quanto poi agli affiliati, comportando l'istituto dell'affiliazione obblighi soltanto per l'affiliante e non creando essa un vincolo parentale o familiare, non esiste alcuna valida ragione per estendere all'affiliato il beneficio di cui trattasi.

Il Ministro
PACCIARDI.

ZELIOLI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi per i quali non sono ancora state corrisposte le prestazioni assistenziali e previdenziali dell'E.N.P.A.S. agli ufficiali giudiziari.

L'articolo 2 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, entrata in vigore il primo dicembre successivo, dispone che gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato anche ai fini della iscrizione all'E.N.P.A.S. Molti ufficiali giudiziari già iscritti all'E.N.P.A.S. regolarmente hanno versato anche i relativi contributi, ma non possono fruire delle prestazioni assistenziali cui, almeno sembra, hanno diritto (2290).

RISPOSTA. — Rispondo all'onorevole interrogante, anche a nome del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che, con decreto 12 febbraio 1948, n. 147, ed in relazione al decreto 8 gennaio 1931, n. 50, veniva esteso alla categoria degli ufficiali giudiziari il beneficio della previdenza e dell'assistenza sanitaria. In esecuzione di tale disposizione e previ accordi diretti tra le parti interessate veniva fissato in lire 7.000 annue il contributo che ciascun ufficiale giudiziario avrebbe dovuto versare all'Ente per il triennio 1948-1950.

In tale periodo l'E.N.P.A.S. provvedeva all'adempimento delle sue prestazioni; molti ufficiali giudiziari rifiutavano invece di versare il contributo, assumendo che esso non era stato determinato con provvedimento legislativo e che in ogni caso una metà doveva essere posta a carico dello Stato.

A seguito di tale mancato pagamento l'E.N.P.A.S., in data 3 febbraio 1951, decideva di sospendere le prestazioni se entro due mesi tutti gli ufficiali giudiziari non avessero ottemperato all'impegno assunto. La deliberazione veniva portata a conoscenza degli interessati ma costoro non aderivano all'invito e l'E.N.P.A.S. attuava la sua decisione.

Intanto il 1° dicembre 1951 entrava in vigore la legge 18 ottobre 1951, n. 1128, in base alla quale (articolo 2) « gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato, agli effetti della iscrizione all'E.N.P.A.S. ».

A seguito della nuova disciplina è venuto a determinarsi per lo Stato l'obbligo di pagare parte del contributo ed in pari tempo — dato il particolare sistema di retribuzione — la necessità di fissare la base per la commisurazione dei contributi, il che ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 giugno 1951, n. 621, deve aver luogo mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della grazia e giustizia.

Il Ministero della giustizia si è subito interessato per una sollecita emanazione del decreto di cui sopra ed a tal fine ha promosso scambi di vedute tra i Ministeri interessati, l'E.N.P.A.S. e gli ufficiali giudiziari, senza peraltro trascurare di far presente la necessità che, nel frattempo, venisse prestata l'assistenza alla categoria interessata. A tale ultima richiesta l'E.N.P.A.S. rispondeva, in data 25 marzo 1952, che, in attesa di un accordo definitivo da parte dei Ministeri competenti, erano state impartite disposizioni alle sedi periferiche per « la regolare istruzione sanitaria-amministrativa delle pratiche di malattie, senza, peraltro, provvedere alla liquidazione di somme in favore degli interessati ».

Intanto, a seguito di nuove intese, il 30 maggio 1952 si giungeva alla formulazione dello schema definitivo del prescritto decreto ministeriale, del quale veniva inviato copia al Ministero del tesoro per l'adesione.

Si provvedeva anche a chiedere allo stesso Dicastero lo stanziamento in bilancio delle somme ritenute necessarie per il pagamento della parte dei contributi posti a carico del-

l'Erario e si è ora in attesa di risposta da parte della Ragioneria dello Stato.

Assicuro comunque che questo Ministero non mancherà di continuare ad interessarsi perchè il problema che ha formato oggetto della interrogazione possa avere una sollecita e definitiva soluzione.

Il Sottosegretario di Stato per la Giustizia
TOSATO.

ZIINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per sapere con quali provvedimenti legislativi e con quali fondi intendono rimuovere la grave situazione del comune di San Fratello (Messina) a seguito del noto franamento, dato che mentre non sono state eseguite le opere di consodidamento del vecchio abitato, non si è neppure provveduto al completamento delle opere per l'attuazione del piano regolatore del nuovo abitato in località Acque Dolci nonostante le vive sollecitazioni dei cittadini e gli effettivi e improcrastinabili bisogni di quella popolazione (2300).

RISPOSTA. — In conseguenza del movimento franoso dell'8 gennaio 1922, che causò la distruzione di circa un terzo dell'abitato di San Fratello, fu emanata la legge 9 luglio 1922, n. 1045, recante disposizioni per il parziale trasferimento dell'abitato in altra sede a spese dello Stato, per l'assegnazione di suoli e la concessione di sussidi per la costruzione di case nella nuova sede.

Successivamente, con regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 473, le disposizioni della citata legge n. 1045 furono estese all'intero abitato di San Fratello.

Il Ministero dei lavori pubblici, nello scorso anno, comunicò che nel nuovo centro (località Acquedolci), in applicazione delle cennate disposizioni, sorsero, in base ad apposito piano regolatore, abitazioni private, la chiesa, la Casa comunale, le strade, la fognatura, l'acquedotto, il cimitero, ecc., soggiungendo che l'entità della somma autorizzata non avrebbe permesso la sistemazione per intero delle opere del piano regolatore.

Rilevò, poi, che mentre la zona infestata dalla frana è stata del tutto abbandonata, la rimanente parte dell'originario centro urbano è abitata stante l'assoluta assenza di ulteriori manifestazioni franose e che, anzi, nello stesso sono sorte numerose costruzioni (nel vecchio centro la popolazione è di 9.000 abitanti, contro 3.500 nel nuovo).

Data l'assenza di dette manifestazioni, che spiega l'opposizione degli abitanti al trasferimento, quel Ministero, accogliendo i suggerimenti dell'Ufficio del Genio civile di Messina, propose l'adozione di un provvedimento legislativo, inteso ad abrogare il regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 473 e ad includere fra gli abitati da consolidare a cura dello Stato la parte del vecchio abitato ricadente fuori del perimetro della zona riconosciuta pericolosa in dipendenza della frana del 1922.

Con detto provvedimento si sarebbe autorizzato il completamento del piano regolatore della località Acquedolci, con la sistemazione delle strade, dell'acquedotto e delle fognature (opere rimaste incomplete) e sarebbe stata prevista la concessione di sussidi per la costruzione di case del nuovo abitato.

Il provvedimento per gli scopi da esso previsti avrebbe autorizzato la spesa di 800 milioni (ripartita in cinque anni e da far gravare sulle assegnazioni annuali di bilancio per completamento di opere e concessione di sussidi) dei quali 150 milioni per le opere di consolidamento del vecchio abitato, 350 milioni per il completamento delle opere di piano regolatore e 300 milioni per la concessione di sussidi.

Questo Ministero ha aderito all'abrogazione del regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 473, ed all'inclusione della parte dell'originario centro urbano non colpito dalla frana fra gli abitati da consolidare a cura dello Stato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Quanto ai sussidi per la costruzione di case nel nuovo abitato non ha consentito alla loro concessione, considerate le provvidenze di carattere generale per la costruzione di case popolari e tenuto presente che se la popolazione ha continuato a costruire nel vecchio centro malgrado l'approntamento dei servizi generali in quello nuovo, ciò dimostra che quest'ultimo non risponde alle necessità degli abitanti.

Relativamente alle spese di 150 milioni e di 350 milioni per le opere di consolidamento del

vecchio abitato e di completamento del piano regolatore del nuovo ha fatto presente che non vi era bisogno di considerarle nel provvedimento legislativo, potendo effettuarsi coi fondi che vengono annualmente disposti per il consolidamento di abitati e per il completamento di opere pubbliche.

Ciò premesso, con riferimento alle specifiche segnalazioni del senatore Ziino si fa presente che al completamento delle opere di piano regolatore del nuovo abitato di Acquedolci, il Ministero dei lavori pubblici può provvedere, senza bisogno di alcuna nuova disposizione legislativa, a carico dei fondi di cui dispone annualmente per il completamento di opere pubbliche.

Per il vecchio abitato, è necessario prima che lo stesso sia incluso fra quelli da consolidare a cura dello Stato; avvenuta tale inclusione, il Ministero dei lavori pubblici potrà provvedere alle spese di consolidamento a carico dei fondi assegnati annualmente per dette opere.

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore Generale dell'Ufficio Resoconti.